



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE  
FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE  
Politica doganale  
**Gestione dei rischi, sicurezza e controlli specifici**

Bruxelles, 29 giugno 2007

**TAXUD/2006/1450**

***OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI***

**ORIENTAMENTI**

## INDICE

Indice .....	2
<i>PARTE 1, sezione I</i> .....	5
<i>Introduzione</i> .....	5
I.1 Come utilizzare questi orientamenti? .....	6
I.2 OEA – Semplificazioni doganali .....	7
I.3 OEA – Sicurezza .....	7
I.4 OEA – Semplificazioni doganali/Sicurezza .....	8
I.5 Chi può diventare OEA? .....	8
<i>PARTE 1, sezione II</i> .....	8
<i>Come effettuare un audit</i> .....	9
II.1 Considerazioni generali .....	9
II.2 PMI.....	9
II.3 Fattori che facilitano il processo di autorizzazione.....	11
II.3.1 Autorizzazioni doganali preesistenti .....	11
II.3.2 Certificazioni e conclusioni fornite da esperti.....	11
II.3.3 Società madri/figlie con sistemi o procedure comuni.....	13
<i>PARTE 1, sezione III</i> .....	14
<i>Vantaggi per gli OEA</i> .....	14
III.1 Meno controlli fisici e documentali .....	14
III.2 Trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per essere sottoposte a controlli .....	14
III.3 Scelta del luogo dei controlli .....	15
III.4 Maggiore facilità nell'ottenere le semplificazioni doganali .....	15
III.5 Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie.....	15
III.6 Notifica preventiva .....	16
III.7 Vantaggi indiretti .....	16
III.8 Migliori relazioni con le autorità doganali.....	17
III.9 Riconoscimento come partner commerciale sicuro .....	17
III.10 Riconoscimento reciproco .....	17
<i>PARTE 1, sezione IV</i> .....	18
<i>La catena di approvvigionamento internazionale e il concetto di sicurezza</i> .....	18
IV.1 Partner commerciali .....	18
IV.2 Requisiti di sicurezza per i partner commerciali .....	18
IV.3 Gli operatori presenti nella catena di approvvigionamento internazionale.....	21
IV.3.1 Fabbrikante.....	22
IV.3.2 Esportatore .....	22
IV.3.3 Spedizioniere.....	22
IV.3.4 Depositario.....	23
IV.3.5 Agente doganale.....	23
IV.3.6 Vettore.....	24
IV.3.7 Importatore .....	24
IV.4 Le condizioni di consegna (INCOTERMS 2000) in relazione alla sicurezza della catena di approvvigionamento.....	25

<i>PARTE 1, sezione V</i> .....	26
<i>Determinazione dello Stato membro a cui presentare la domanda di certificato OEA</i>	26
V.1 Considerazioni generali .....	26
V.2 Società multinazionali: consociate .....	26
V.3 Multinazionali o grandi imprese: succursali .....	27
V.4 Accessibilità della documentazione doganale .....	28
<i>PARTE 1, sezione VI</i> .....	30
<i>Controllo</i> .....	30
VI.1 Considerazioni generali .....	30
VI.2 Piani di audit per la gestione dei rischi .....	30
<i>PARTE 2, sezione I</i> .....	32
I.1 Criteri .....	32
I.2 Rischi e aspetti particolari .....	34
I.2.1 Sezione I Informazioni sull'azienda .....	34
I.2.1.1 Sottosezione 1 Volume d'affari .....	34
I.2.1.1 Sottosezione 2 Statistiche sulle questioni doganali .....	36
I.2.2 Sezione II Osservanza degli obblighi doganali .....	38
I.2.2.1 Sottosezione 1 Osservanza - Antecedenti nei confronti delle autorità doganali e di altre autorità governative competenti .....	39
I.2.2.2 Sottosezione 2 Informazioni di intelligence .....	40
I.2.3 Sezione III Sistema contabile e logistico dell'impresa del richiedente .....	41
I.2.3.1 Sottosezione 1 Traccia di audit .....	42
I.2.3.2 Sottosezione 2 Sistema contabile .....	43
I.2.3.3 Sottosezione 3 Sistema di controllo interno .....	46
I.2.3.4 Sottosezione 4 Flusso delle merci .....	47
I.2.3.5 Sottosezione 5 Procedure doganali .....	51
I.2.3.6 Sottosezione 6 Procedure riguardanti le possibilità di backup, recupero, riserva e archiviazione .....	52
I.2.3.7 Sottosezione 7 Sicurezza delle informazioni – protezione dei sistemi informatici .....	53
I.2.3.8 Sottosezione 8 Sicurezza delle informazioni – sicurezza della documentazione .....	55
I.2.4 Sezione IV Solvibilità finanziaria .....	57
I.2.4.1 Sottosezione 1 Insolvenza .....	59
I.2.5 Sezione V Requisiti di sicurezza .....	60
I.2.5.1 Sottosezione 1 Valutazione della sicurezza effettuata dall'operatore economico (autovalutazione) .....	60
I.2.5.2 Sottosezione 2 Entrata e accesso ai locali .....	62
I.2.5.3 Sottosezione 3 Sicurezza fisica .....	63
I.2.5.4 Sottosezione 4 Unità di carico .....	65
I.2.5.5 Sottosezione 5 Processi logistici .....	67
I.2.5.6 Sottosezione 6 Requisiti non fiscali .....	67
I.2.5.7 Sottosezione 7 Merci in entrata .....	68
I.2.5.8 Sottosezione 8 Magazzinaggio delle merci .....	70
I.2.5.9 Sottosezione 9 Produzione delle merci .....	71
I.2.5.10 Sottosezione 10 Carico delle merci .....	72

I.2.5.11	Sottosezione 11 Requisiti di sicurezza per i partner commerciali .....	74
I.2.5.12	Sottosezione 12 Sicurezza del personale .....	75
I.2.5.13	Sottosezione 13 Servizi esterni .....	76
<i>PARTE 3</i>	.....	77
I.1	Tabella dei criteri applicabili ai vari attori della catena di approvvigionamento.	77
I.2	Abbreviazioni.....	84

## **PARTE 1, SEZIONE I**

### **Introduzione**

Come indicato nella comunicazione della Commissione relativa ad un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio<sup>1</sup> e su richiesta dei rappresentanti delle autorità doganali degli Stati membri, occorre elaborare orientamenti destinati sia alle autorità doganali sia agli operatori economici per garantire un'interpretazione comune e un'applicazione uniforme delle nuove norme doganali sul concetto di operatore economico autorizzato (OEA) e affinché si abbiano trasparenza e pari trattamento degli operatori economici<sup>2</sup>.

Questi orientamenti non costituiscono un atto normativo vincolante ma hanno carattere puramente esplicativo. Loro scopo è quello di fornire uno strumento che faciliti la corretta applicazione da parte degli Stati membri delle nuove disposizioni legislative in materia di operatori economici autorizzati. Per consultare l'ultima versione degli orientamenti OEA, si vada alla pagina sulle dogane e la sicurezza del sito web della DG TAXUD: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/policy\\_issues/customs\\_security/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm).

Gli orientamenti OEA dovranno essere perfezionati e illustrati con maggiore dettaglio, indicando le migliori prassi, una volta divenute applicabili le disposizioni in materia di OEA. Data la mancanza di esperienza pratica e considerata la situazione molto specifica delle società multinazionali e delle PMI, in particolare le disparità esistenti tra loro, è difficile in questa fase fornire indicazioni più precise. In futuro, quando si sarà acquisita una maggiore esperienza nell'impiego degli orientamenti OEA, sarà possibile indicare le migliori pratiche<sup>3</sup>.

Il presente documento fornisce note esplicative sui requisiti necessari per ottenere lo status di operatore economico autorizzato, ai sensi dell'articolo 5 bis del codice doganale comunitario come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 (in appresso CD), e ai sensi degli articoli da 14 bis a 14 quinquies delle relative disposizioni d'applicazione come modificate dal regolamento (CE) n. 1875/2006 (in appresso DAC).

---

<sup>1</sup> GU C/2004/96, pag. 10.

<sup>2</sup> Ai fini di un approccio globale a livello comunitario, in questi orientamenti gli indicatori e la descrizione dei rischi si basano sul quadro COMPACT, che stabilisce un metodo comunitario fondato sulle migliori pratiche per valutare i rischi connessi all'attuazione della regolamentazione doganale, ivi comprese le procedure semplificate. È stata inoltre aggiunta, nella parte 2, una nuova sezione sulle norme di sicurezza.

<sup>3</sup> Il comitato del codice doganale per la normativa doganale generale sarà la sede adeguata per discutere e modificare gli orientamenti OEA.

Un operatore economico non è obbligato a divenire operatore economico autorizzato: si tratta di una scelta individuale, che dipende dalle condizioni specifiche di ciascuno. L'OEA non è neppure tenuto a esigere che i suoi partner commerciali ottengano anch'essi lo status di OEA<sup>4</sup>.

Con il termine operatore economico autorizzato s'intende un operatore economico che è affidabile su tutto il territorio comunitario nell'ambito delle sue operazioni doganali e pertanto può beneficiare delle agevolazioni in tutto il territorio comunitario. Un certificato di OEA consente, ai sensi dell'articolo 14 ter delle DAC, di ottenere più facilmente le semplificazioni doganali o dà diritto ad agevolazioni per quanto riguarda i controlli in materia di sicurezza. Tutte le categorie di OEA possono inoltre fruire di alcune agevolazioni, come, ad esempio, dover sottostare a meno controlli fisici e documentali (tranne nel caso in cui la legislazione comunitaria ne prescriva un numero fisso).

Gli operatori economici possono anche richiedere un certificato misto ("semplificazioni doganali" e "sicurezza") che dà diritto a tutte le agevolazioni di cui sopra.

### **1.1 Come utilizzare questi orientamenti?**

La **parte 1** degli orientamenti contiene spiegazioni ed esempi che possono essere d'ausilio, sia alle autorità doganali sia agli operatori economici, nel processo decisionale che conduce all'attribuzione dello status di OEA.

La **parte 2** contiene un questionario che elenca una serie di aspetti particolari in base ai quali le autorità doganali e gli operatori economici possono valutare se i criteri per ottenere lo status di OEA sono soddisfatti. Vi è più di un modo per trattare gli aspetti contemplati nel questionario: lo stesso criterio può essere soddisfatto ricorrendo a mezzi e metodi diversi.

La parte 2 espone in generale il metodo di lavoro, indicato di seguito, che può essere utilizzato insieme al modello COMPACT OEA<sup>5</sup>, il quale fornisce una metodologia per la valutazione dei rischi relativi a chi richiede lo status di OEA:

l'obiettivo è di valutare, in base alla tabella allegata agli orientamenti, i rischi esistenti per il singolo richiedente e pertanto interessano solo i rischi e gli aspetti particolari pertinenti.

**Il richiedente non deve obbligatoriamente rispondere a tutte le domande, ad esempio, a quelle che chiedono informazioni già note alle autorità doganali o a quelle che non si applicano alla propria situazione.**

Tutti gli indicatori di rischio menzionati nella parte 2 rimandano a una descrizione dei rischi e ad uno o più aspetti particolari.

Dalla descrizione dei rischi si capisce se un indicatore può essere importante.

<sup>4</sup> Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla parte 1, sezione IV.

<sup>5</sup> [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/policy\\_issues/customs\\_security/index\\_en.htm#auth\\_eco](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm#auth_eco)

Gli aspetti particolari possono essere utilizzati per capire se si tratta di rischi che effettivamente riguardano un determinato operatore e per conoscere le misure da questi adottate per attenuarli.

## **I.2 OEA – Semplificazioni doganali**

Un certificato OEA - Semplificazioni doganali è rilasciato agli operatori economici stabiliti nel territorio comunitario che soddisfano i criteri relativi agli obblighi doganali, al sistema contabile e alla solvibilità finanziaria. Tali criteri sono illustrati nel dettaglio nelle sezioni II, III e IV.

Questo certificato consente al titolare di:

- ottenere più facilmente le semplificazioni doganali di cui all'articolo 14 ter, paragrafo 1, delle DAC;
- sottostare a meno controlli fisici e documentali;
- godere di un trattamento prioritario se viene selezionato per essere sottoposto a controllo;
- chiedere che tale controllo avvenga in un luogo di sua scelta.

## **I.3 OEA – Sicurezza**

Un certificato OEA - Sicurezza è rilasciato agli operatori economici stabiliti nel territorio comunitario<sup>6</sup> che soddisfano i criteri relativi agli obblighi doganali, al sistema contabile e alla solvibilità finanziaria e che dispongono di norme di sicurezza adeguate. Le norme di sicurezza sono descritte nella sezione V.

Questo certificato consente al titolare di:

- ricevere la notifica preventiva di cui all'articolo 14 ter, paragrafo 2, delle DAC;
- presentare un numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie di cui all'articolo 14 ter, paragrafo 3, delle DAC;
- sottostare a meno controlli fisici e documentali;
- godere di un trattamento prioritario se viene selezionato per essere sottoposto a controlli;
- chiedere che tale controllo avvenga in un luogo di sua scelta.

Nell'elaborazione dei requisiti OEA/Sicurezza sono stati studiati e, laddove possibile, integrati il quadro SAFE dell'OMD, le norme di sicurezza in vigore per il trasporto marittimo e aereo e la specifica ISO/PAS 28001. L'integrazione del quadro SAFE dell'OMD è stata molto importante, in quanto non sarebbe possibile garantire il riconoscimento reciproco dello status di OEA sul piano della sicurezza senza una base comune riconosciuta a livello internazionale. Per evitare inoltre l'inutile sovrapposizione di obblighi legali per i certificati di sicurezza riconosciuti a livello

<sup>6</sup> Una deroga al requisito generale della residenza nella Comunità è contemplata dagli articoli 14 octies e 14 duodecies, paragrafo 2, delle DAC. Essa riguarda soltanto il certificato OEA – Sicurezza.

internazionale ed europeo nel trasporto di merci, marittimo, per via aerea e terrestre, i servizi competenti della Commissione hanno operato in stretta collaborazione. In tal modo i requisiti possono essere compatibili e consentono, quindi, alle autorità di riconoscere reciprocamente i certificati di sicurezza.

#### **I.4 OEA – Semplificazioni doganali/Sicurezza**

Un certificato OEA - Semplificazioni doganali/Sicurezza è rilasciato agli operatori economici stabiliti nel territorio comunitario che soddisfano i criteri relativi agli obblighi doganali, al sistema contabile e alla solvibilità finanziaria, che dispongono di norme di sicurezza adeguate e che desiderano godere di tutte le agevolazioni cui dà diritto lo status di OEA.

Il titolare di questo certificato può beneficiare di tutte le agevolazioni di cui ai precedenti punti I.2 e I.3.

#### **I.5 Chi può diventare OEA?**

Possono essere accolte solo le domande per ottenere lo status di OEA presentate da operatori economici che corrispondono alla definizione data all'articolo 1, punto 12, delle DAC, secondo la quale s'intende per "operatore economico una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale."

In base a tale definizione, un fornitore con sede nell'Unione europea, che non esercita attività implicanti operazioni doganali e che fornisce materie prime già in libera pratica a un fabbricante con sede nell'Unione europea non può richiedere lo status di OEA. Analogamente, in tale fattispecie, un trasportatore che trasferisce solo le merci in libera pratica all'interno del territorio doganale della Comunità<sup>7</sup> non può richiedere lo status di OEA.

La definizione di operatore economico non restringe la nozione di "partecipazione ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale" unicamente alla partecipazione diretta. Un fabbricante che produce merci destinate all'esportazione può richiedere lo status di OEA anche se le formalità per l'esportazione sono espletate da un'altra persona.

Il concetto alla base dell'OEA – Sicurezza è strettamente legato alla gestione della catena di approvvigionamento. Gli operatori che trattano merci soggette a vigilanza doganale o dati relativi a tali merci possono richiedere un certificato OEA – Sicurezza.

## **PARTE 1, SEZIONE II**

<sup>7</sup> Si suppone inoltre che non debba comprovare la posizione comunitaria delle merci trasportate, in conformità dell'articolo 313 delle DAC.

## **Come effettuare un audit**

### **II.1 Considerazioni generali**

Il numero di ore che occorrono per svolgere un audit OEA dipende da vari fattori:

- la portata e la complessità delle operazioni del richiedente;
- la preparazione e la documentazione pertinenti;
- le informazioni e le autorizzazioni esistenti in possesso delle autorità doganali (cfr. II.3.2);
- eventuale necessità di consultazioni tra le autorità doganali;
- eventuale necessità di consultare altre autorità pubbliche.

In molti casi le autorità doganali hanno accesso diretto a molte informazioni sul richiedente, poiché già in loro possesso, quali:

- informazioni raccolte quando l'operatore economico ha richiesto autorizzazioni doganali;
- informazioni provenienti da audit effettuati a fini doganali; nonché
- informazioni contenute nei sistemi informatici doganali sull'uso quotidiano delle procedure doganali da parte dell'operatore economico.

In un'ottica di efficienza, le autorità doganali dovrebbero avvalersi il più possibile dei dati già disponibili nel processo di autorizzazione OEA.

Se il richiedente stabilito nella Comunità è titolare di un'autorizzazione di procedura semplificata, vari aspetti dei requisiti necessari per ottenere lo status di OEA sono già stati esaminati per il rilascio dell'autorizzazione di semplificazione. Questo fatto va preso in considerazione nella preparazione dell'audit.

Le autorità doganali riceveranno inoltre molte informazioni nella domanda stessa presentata dal richiedente. Le note esplicative per la compilazione del modulo di domanda, contenute nell'allegato 1 quater delle DAC, elencano le informazioni generali che il richiedente deve fornire con la domanda.

Si prevede e si consiglia altresì che il richiedente si prepari adeguatamente prima dell'audit. È fondamentale che l'operatore economico faccia in modo che vi sia una comunicazione fluida e coordinata tra i suoi servizi competenti, affinché l'audit si possa svolgere in condizioni di efficienza.

### **II.2 PMI**

Le piccole e le medie imprese sono definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese<sup>8</sup>, in base alla quale:

---

<sup>8</sup> GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

L'articolo 14 bis, paragrafo 2, delle DAC stabilisce che "le autorità doganali tengono in debita considerazione le specifiche caratteristiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese."

I criteri per ottenere lo status di OEA si applicano a tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, ma i mezzi per soddisfare tali criteri variano e dipendono dalle dimensioni e dalla complessità delle imprese, dal tipo di merci trattate ecc.

Ad esempio, tutti i richiedenti che desiderano ottenere un'autorizzazione OEA/Sicurezza dovranno dimostrare l'idoneità dei loro locali dal punto di vista della sicurezza fisica, il che può implicare:

- nel caso di un grosso fabbricante, un muro perimetrale o una recinzione, guardie di sicurezza, telecamere a circuito chiuso ecc.
- nel caso di un agente doganale che svolga la propria attività in un locale all'interno di un edificio, serrature su porte, finestre e archivi.

Come ulteriore esempio, le PMI possono soddisfare il requisito di identificazione delle persone autorizzate (dipendenti, visitatori) con mezzi diversi dai tesserini distintivi.

Un altro esempio, nell'ambito dei requisiti richiesti in materia di contabilità: tutti i richiedenti che desiderano ottenere un'autorizzazione OEA/Semplificazioni doganali dovranno dimostrare di avere un buon sistema contabile per facilitare i controlli doganali mediante audit. Ciò può implicare:

- nel caso di un'impresa di grandi dimensioni, un sistema di contabilità informatizzato e integrato che faciliti le autorità doganali in sede di audit;
- nel caso di una PMI, un sistema contabile semplificato e su supporto cartaceo.

Per ulteriori esempi, si veda:

- parte 1, sezione IV.2
- parte 2, sezione III, nota 18
- sezione IV, introduzione.

## **II.3 Fattori che facilitano il processo di autorizzazione**

Per accelerare il disbrigo delle domande, le autorità devono utilizzare, quando possibile, le informazioni sul richiedente già in loro possesso, per ridurre i tempi della fase pre-audit. Si tratta di informazioni desumibili da:

- richieste precedenti di autorizzazioni doganali;
- informazioni precedentemente comunicate all'autorità doganale;
- audit doganali;
- procedure doganali utilizzate o dichiarazioni presentate dal richiedente;
- autovalutazione effettuata dal richiedente prima di presentare la domanda;
- certificazioni ottenute dal richiedente; nonché
- conclusioni di esperti nei settori pertinenti, di cui all'articolo 14 quindicesimo, paragrafo 2, delle DAC.

Può tuttavia essere necessario che le autorità doganali ricontrollino i criteri già soddisfatti per assicurarsi che siano ancora validi.

Esse tengono inoltre conto di determinate certificazioni riconosciute a livello internazionale pertinenti all'autorizzazione dello status di OEA, che il richiedente ha conseguito e delle quali ha dato loro comunicazione. (Per facilitare il compito delle autorità doganali, è stata aggiunta al questionario una colonna specifica per le eventuali norme pertinenti. L'elenco delle norme non è esaustivo).

### **II.3.1 Autorizzazioni doganali preesistenti**

Quando un operatore economico presenta una domanda per ottenere un certificato OEA, è opportuno tenere conto della valutazione dei criteri già esaminati per altre autorizzazioni doganali. Ciò ridurrà il tempo richiesto per effettuare l'audit, sebbene possa essere necessario controllare che i criteri già soddisfatti siano ancora validi.

### **II.3.2 Certificazioni e conclusioni fornite da esperti**

La legislazione garantisce il riconoscimento automatico delle norme di sicurezza degli agenti regolamentati [articolo 14 dodicesimo, paragrafo 3, delle DAC]. Tale riconoscimento automatico deve applicarsi ai locali per i quali il richiedente ha ottenuto lo status di agente regolamentato.

Come previsto dall'articolo 14 dodicesimo, paragrafo 4, delle DAC, si considerano soddisfatti i criteri di sicurezza nella misura in cui i criteri di rilascio siano identici o comparabili a quelli previsti nelle DAC, se il richiedente, stabilito nella Comunità, è titolare di uno dei seguenti certificati:

- certificato di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti riconosciuto su scala mondiale, rilasciato sulla base di convenzioni internazionali;
- certificato europeo di sicurezza tecnica e/o di protezione da atti illeciti, rilasciato sulla base della normativa comunitaria;
- norma internazionale dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione;
- norma europea degli organismi di normalizzazione europei.

Questa disposizione si applica solo alle certificazioni rilasciate da organismi di certificazione riconosciuti a livello internazionale<sup>9</sup> o dalle autorità nazionali competenti. Le certificazioni rilasciate da altri organismi possono essere prese in considerazione, se del caso, in conformità dell'articolo 14 quindicies, paragrafo 2, delle DAC.

Gli orientamenti presentano pertanto una nuova colonna per le norme internazionali in vigore (in mancanza di esperienza pratica, l'elenco non è tuttavia esaustivo). Grazie a ciò l'audit prenderà meno tempo e sarà più facile per l'operatore economico che già soddisfa i requisiti verificare, prima di presentare la propria domanda, se soddisfa i criteri identici o comparabili, in funzione delle analogie tra i criteri fissati per i certificati internazionali e quelli per i certificati OEA.

Le norme più pertinenti individuate finora sono varie norme ISO (ad esempio, ISO 9001, 14001, 20858, 28000, 28001, 28004) e il codice ISPS<sup>10</sup>. Il possesso di una certificazione ISO non significa automaticamente che i criteri specifici OEA sono soddisfatti: talvolta una determinata certificazione ISO implica il rispetto dei criteri OEA, talaltra non tutti i criteri sono rispettati e occorre che il richiedente dimostri requisiti supplementari.

L'osservanza comprovabile dei requisiti e delle norme di sicurezza stabiliti da organismi intergovernativi, quali OMI, UNECE e ICAO, può inoltre costituire un'osservanza parziale o completa dei criteri di sicurezza, nella misura in cui tali requisiti sono identici o comparabili.

Le autorità doganali possono peraltro accettare, ai sensi dell'articolo 14 quindicies, paragrafo 2, delle DAC, conclusioni tratte da un esperto nei settori del sistema contabile, della solvenza finanziaria o della sicurezza.

---

<sup>9</sup> MLA (Multilateral Recognition Arrangement - Accordo di riconoscimento multilaterale) o MRA (Mutual Recognition Arrangement – Accordo di riconoscimento reciproco). Si veda anche [www.european-accreditation.org](http://www.european-accreditation.org)

<sup>10</sup> Queste norme possono essere considerate alla stregua di certificati di sicurezza in base all'articolo 14 duodecies, paragrafo 4 e paragrafo 2, ultimo comma, e come conclusioni di esperti in base all'articolo 14 quindicies, paragrafo 2, se si riferiscono all'aspetto contabile.

### **II.3.3 Società madri/figlie con sistemi o procedure comuni**

Ogni società figlia che desideri richiedere lo status di OEA deve compilare un proprio modulo di domanda<sup>11</sup>.

Se tuttavia le società figlie stanno applicando le stesse norme o procedure aziendali per le loro attività di rilevanza doganale, il **questionario**<sup>12</sup> contenuto nella parte 2 di questi orientamenti può essere compilato dalla società madre, a nome di tutte le consociate che presentano una domanda.

In tal caso le autorità doganali possono ricevere vari moduli di domanda ma un solo questionario compilato, che copre tutte le domande per quanto riguarda i criteri che possono essere comuni a tutte le consociate, in particolare quelli contemplati nella parte 2, sezioni III e V.

Questa soluzione è applicabile non solo nei casi in cui la società madre e le consociate sono stabilite in uno stesso Stato membro, ma anche quando la società madre ha consociate in altri Stati membri. Le autorità doganali nazionali devono pertanto adeguare le loro formalità per l'ottenimento dello status OEA, prevedendo, se necessario, procedure di consultazione con altre amministrazioni doganali.

Si consiglia di ricorrere a tale soluzione in particolare nei casi in cui la società madre e le sue consociate possiedono già un'autorizzazione unica europea.

---

<sup>11</sup> Si veda anche la spiegazione nella parte 1, sezione V.1. Per la definizione di "società figlia" si rimanda alla direttiva 90/435/CEE del Consiglio, nonché alla legislazione nazionale.

<sup>12</sup> Per l'impiego del questionario si veda la sezione I.1.

## **PARTE 1, SEZIONE III**

### **Vantaggi per gli OEA**

Si noti che un certificato OEA è rilasciato al richiedente e non ai suoi clienti e pertanto chi può fruire dei relativi vantaggi è unicamente l'OEA. Si tratta di un principio generale che si applica a tutte le categorie di operatori nella catena di approvvigionamento internazionale.

Di seguito sono delineati in maniera sintetica i vantaggi derivanti dai vari certificati OEA<sup>13</sup>.

#### **III.1 Meno controlli fisici e documentali**

Potranno godere di quest'agevolazione tutte le categorie di OEA a partire dal 1° gennaio 2008.

L'articolo 14 ter, paragrafo 4, stabilisce che il titolare di un certificato OEA sarà sottoposto a meno controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori. Ciò significa che un OEA si vedrà attribuire un valore di rischio inferiore e potrà attraversare le frontiere più rapidamente (in base al tipo di certificato).

Il titolare di un certificato OEA avrà un valore di rischio inferiore in tutti gli Stati membri, poiché lo status è riconosciuto in tutto il territorio comunitario, a norma dell'articolo 5 bis del codice doganale comunitario. Il valore di rischio minore dovrebbe essere introdotto nel sistema di gestione dei rischi e in quello dei movimenti doganali, affinché si tenga conto di questo vantaggio in tutte le operazioni quotidiane dell'OEA.

#### **III.2 Trattamento prioritario delle spedizioni se selezionate per essere sottoposte a controlli**

Potranno godere di quest'agevolazione tutte le categorie di OEA a partire dal 1° gennaio 2008.

Quando, in seguito all'analisi dei rischi, l'ufficio doganale decide di procedere al controllo supplementare di una spedizione oggetto di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione doganale presentata da un OEA, i controlli necessari sono effettuati in via prioritaria. Ciò significa che la spedizione deve essere la prima ad essere ispezionata, qualora ne siano state selezionate altre da operatori economici che non hanno lo status di OEA.

<sup>13</sup> Si veda anche l'articolo 14 ter delle DAC come modificato dal regolamento n. 1875/2006.

### **III.3 Scelta del luogo dei controlli**

Potranno godere di quest'agevolazione tutte le categorie di OEA a partire dal 1° gennaio 2008.

L'OEA può chiedere che i controlli doganali avvengano in un luogo diverso, che dia modo di effettuarli in tempi più brevi o con costi minori per l'OEA. Quest'agevolazione è tuttavia subordinata all'accordo dell'autorità doganale interessata.

### **III.4 Maggiore facilità nell'ottenere le semplificazioni doganali**

Potranno godere di quest'agevolazione i titolari del certificato OEA - Semplificazioni doganali o del certificato OEA - Semplificazioni doganali/Sicurezza, a partire dal 1° gennaio 2008.

Non occorre che gli operatori economici possiedano lo status di OEA per essere autorizzati a fruire delle semplificazioni previste dalla normativa doganale. Se tuttavia chi richiede la semplificazione è titolare di un certificato OEA - Semplificazioni doganali (o di un certificato misto), l'autorità doganale non riesamina le condizioni che sono già state esaminate nella procedura di attribuzione dello status di OEA.

I criteri che l'OEA è tenuto a soddisfare figurano negli articoli corrispondenti a ciascuna semplificazione specifica, di cui si fornisce l'elenco di seguito.

Domiciliazione	Articolo 264, paragrafo 3
Dichiarazione semplificata	Articolo 261, paragrafo 4; articolo 270, paragrafo 5
Servizio regolare di trasporto via mare	Articolo 313 ter, paragrafo 3 bis
Prova del carattere comunitario/speditore autorizzato	Articolo 373, paragrafo 3
Prova del carattere comunitario/art. 324 sexies	Articolo 373, paragrafo 3
Semplificazioni relative al transito	Articolo 373, paragrafo 3, e articolo 454 bis, paragrafo 5
Esemplare di controllo T5/art. 912 octies	Non specificato, ma inerente all'art. 912 octies, paragrafo 4

### **III.5 Numero ridotto di dati per le dichiarazioni sommarie**

Potranno godere di quest'agevolazione i titolari del certificato OEA - Sicurezza o del certificato OEA - Semplificazioni doganali/Sicurezza, a partire dal 1° luglio 2009.

Gli importatori e gli esportatori OEA sono automaticamente autorizzati a presentare dichiarazioni sommarie con un numero ridotto di dati. Tali dati figurano nella tabella 5 dell'allegato 30 bis delle DAC.

I vettori, gli spedizionieri e gli agenti doganali OEA possono avvalersi di questa agevolazione solo per i loro clienti a loro volta in possesso di un certificato OEA – Sicurezza o OEA - Semplificazioni doganali/Sicurezza.

### **III.6 Notifica preventiva**

Potranno godere di quest'agevolazione i titolari del certificato OEA - Sicurezza o del certificato misto a partire dal 1° luglio 2009.

Quando un OEA presenta una dichiarazione sommaria, l'ufficio doganale competente può, prima dell'ingresso/uscita delle merci nel/dal territorio comunitario, comunicare all'OEA se, in esito a un'analisi del rischio di sicurezza, la spedizione è stata selezionata per essere sottoposta a un controllo fisico complementare.

Tale comunicazione può avvenire soltanto se non compromette il controllo da effettuare. Le autorità doganali possono tuttavia effettuare un controllo fisico anche senza averne dato comunicazione all'OEA.

### **III.7 Vantaggi indiretti**

L'operatore economico che soddisfa i criteri e assume lo status di OEA può godere di vantaggi che non sono direttamente correlati agli aspetti doganali della sua attività.

Gli investimenti che gli operatori realizzano per potenziare i livelli di sicurezza possono avere ripercussioni positive nei seguenti ambiti: visibilità e tracciabilità, sicurezza del personale, elaborazione di norme, selezione dei fornitori e investimenti, sicurezza dei trasporti e dei mezzi di trasporto, sensibilizzazione e competenze in materia di infrastruttura organizzativa, collaborazione tra i soggetti della catena di approvvigionamento, investimenti in tecnologia proattiva e rispetto volontario di norme di sicurezza.

Di seguito si danno alcuni esempi di vantaggi indiretti che possono derivare dalle suddette ripercussioni positive:

- diminuzione dei furti e delle perdite;
- minori ritardi nelle spedizioni;
- migliore pianificazione;
- fidelizzazione della clientela;
- maggiore impegno dei dipendenti;
- diminuzione degli incidenti legati alle condizioni di sicurezza;
- riduzione dei costi di ispezione dei fornitori e migliore cooperazione;
- riduzione della criminalità e del vandalismo;
- prevenzione dei problemi grazie al riconoscimento dei dipendenti;
- aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti della catena di approvvigionamento.

### **III.8 Migliori relazioni con le autorità doganali**

Per instaurare una stretta collaborazione tra le autorità doganali e l'OEA, è consigliabile che quest'ultimo possa rivolgersi, in caso di necessità, a un centro servizi o a una persona specifica all'interno dell'autorità doganale. Qualora il centro servizi non fosse in grado di fornire risposta a tutte le domande, potrebbe fungere da punto di contatto iniziale con le autorità doganali e consigliare l'OEA sul modo migliore di procedere o indicargli a chi rivolgersi.

### **III.9 Riconoscimento come partner commerciale sicuro**

L'OEA che soddisfa i criteri connessi con la sicurezza è considerato un partner sicuro nella catena di approvvigionamento. Ciò significa che l'OEA fa tutto ciò che è in suo potere per ridurre le minacce alla catena di approvvigionamento in cui opera. Lo status di OEA accresce la sua reputazione. Essendo inoltre un partner sicuro nella catena di approvvigionamento, può fruire di agevolazioni per quanto concerne i controlli per verificare la sicurezza.

Quando un operatore economico ricerca nuovi partner commerciali, potrebbe pertanto privilegiare un OEA piuttosto che un operatore non in possesso di tale status.

### **III.10 Riconoscimento reciproco**

La Comunità si prefigge di conseguire il riconoscimento reciproco del certificato OEA - Sicurezza con tutti i paesi che applicano un programma OEA o equivalente. In tal modo, un OEA titolare di un certificato comunitario - Sicurezza beneficerebbe nei paesi terzi degli stessi vantaggi di cui godono gli OEA stabiliti in tali paesi. Ciò garantirebbe, in generale, una maggiore prevedibilità per le sue operazioni commerciali a livello internazionale.

Salvo quanto disposto dall'accordo internazionale corrispondente tra la CE e un determinato paese terzo, un titolare di certificato comunitario OEA – Sicurezza potrebbe non aver bisogno di richiedere lo status di OEA in tale paese terzo, dato che il certificato CE potrebbe essergli riconosciuto.

Il riconoscimento reciproco, non soltanto degli OEA ma anche delle norme di controllo e dei controlli, è di importanza fondamentale. Dato che un numero elevato di membri dell'OMD si è impegnato ad attuare il quadro SAFE, l'applicazione di misure analoghe su scala internazionale e il riconoscimento reciproco saranno assicurati in alcune parti del mondo.

## **PARTE 1, SEZIONE IV**

### ***La catena di approvvigionamento internazionale e il concetto di sicurezza***

Questo capitolo interessa gli operatori che richiedono un certificato OEA - Sicurezza o un certificato misto.

Dal punto di vista doganale, la catena di approvvigionamento internazionale dall'inizio alla fine è il processo che va dalla fabbricazione delle merci destinate ad essere esportate alla consegna delle merci alla parte a cui esse sono effettivamente spedite in un altro territorio doganale (sia il territorio doganale comunitario o altro). La catena di approvvigionamento internazionale non è identificabile quale entità unica, bensì si tratta di una serie di strutture ad hoc, costituite da operatori di vari segmenti commerciali. In alcuni casi tutti gli operatori si conoscono e esistono tra loro rapporti di lunga data, mentre in altri casi gli operatori cambiano spesso o collaborano solo per un'unica spedizione.

#### **IV.1 Partner commerciali**

Dal punto di vista doganale, i partner commerciali di cui all'articolo 14 duodecies, paragrafo 1, lettera e), delle DAC hanno la possibilità di richiedere lo status di OEA<sup>14</sup>, ma se decidono di non avvalersi di tale possibilità devono fornire garanzie agli altri membri della catena di approvvigionamento per quanto concerne loro osservanza delle norme in materia di sicurezza. Tutti gli operatori che nella catena di approvvigionamento si situano tra l'esportatore/fabbricante e il destinatario possono essere considerati partner commerciali.

#### **IV.2 Requisiti di sicurezza per i partner commerciali**

L'articolo 14 duodecies, paragrafo 1, lettera e), stabilisce che le norme di sicurezza in relazione ai partner commerciali sono considerate adeguate se "l'operatore economico ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento."

Gli operatori economici autorizzati possono essere considerati responsabili soltanto della loro parte della catena di approvvigionamento, delle merci in loro custodia e delle strutture da essi gestite, ma, per garantire la sicurezza di tali merci, dipendono anche dalle norme di sicurezza applicate dai loro partner commerciali.

<sup>14</sup> In linea di principio, se sono stabiliti nella Comunità.

Per soddisfare tale requisito, l'OEA, all'atto di stipulare un nuovo accordo contrattuale con un partner commerciale, deve sollecitare l'altra parte contraente a valutare e rafforzare la sicurezza della sua catena di approvvigionamento e, nella misura in cui risulta opportuno per i loro rapporti commerciali, includere tale raccomandazione nell'accordo contrattuale stesso.

Si consiglia inoltre agli OEA di conservare ogni documento che possa servire a dimostrare gli sforzi realizzati per garantire che i propri partner commerciali soddisfino tali requisiti. L'OEA potrebbero inoltre esaminare le pertinenti informazioni commerciali relative all'altra parte contraente prima di avviare con essa rapporti contrattuali.

Di seguito si forniscono alcuni esempi di come un OEA potrebbe potenziare la sicurezza della catena di approvvigionamento:

- la catena di approvvigionamento può essere considerata completamente sicura se l'OEA ne è responsabile per intero, ovvero se questi opera come esportatore e vettore;
- l'OEA lavora con altri OEA o con operatori economici equivalenti<sup>15</sup>;
- l'OEA sottoscrive accordi contrattuali in materia di sicurezza con i propri partner commerciali;
- i subappaltatori (ad esempio, i trasportatori) a cui ricorre l'OEA sono scelti in base alla loro osservanza di determinate norme di sicurezza;
- i contenitori sono sigillati apponendovi "sigilli ad alta sicurezza", in base alla norma ISO-PAS 17712;
- i contenitori sono ispezionati nei locali del subappaltatore, del terminal e del destinatario, per verificare che siano stati sigillati correttamente;
- prima di sottoscrivere un accordo contrattuale, si tiene conto delle informazioni generali fornite dagli organismi responsabili del registro delle imprese (se possibile) e si esaminano i prodotti del potenziale partner commerciale (merci pericolose e sensibili ecc.);
- l'OEA richiede una dichiarazione di sicurezza<sup>16</sup>;
- utilizza infrastrutture regolamentate da certificati di sicurezza europei o internazionali (ad esempio, codice ISPS e agenti regolamentati).

Qualora un OEA venga a conoscenza del fatto che uno dei suoi partner commerciali che opera nella catena internazionale di approvvigionamento non ha norme di sicurezza adeguate, adatterà immediatamente le misure opportune per potenziare, nel limite del possibile, la sicurezza della catena.

Per quanto concerne le spedizioni provenienti da partner commerciali sconosciuti, si consiglia che l'OEA adotti misure in grado di contenere entro limiti accettabili i relativi rischi per la

---

<sup>15</sup> La dichiarazione sommaria presentata dall'OEA rifletterà sempre questo tipo di situazione, poiché recherà i numeri di identificazione OEA pertinenti nelle caselle corrispondenti a ciascun partner commerciale (ad esempio, le caselle "trasportatore", "destinatario", "speditore").

<sup>16</sup> Si veda, a titolo d'esempio, la norma ISO/PAS 28001, parte 3.18: "una dichiarazione di sicurezza è un impegno documentato assunto da un partner commerciale, che precisa le misure di sicurezza da questi adottate, tra le quali devono almeno rientrare le modalità di salvaguardia delle merci e degli strumenti fisici degli scambi internazionali, le modalità di tutela delle relative informazioni e la forma in cui le misure di sicurezza sono comprovate e verificate."

sicurezza. Qualora l'OEA scopra problemi legati al rispetto delle norme, dovrà informarne le autorità doganali.

### IV.3 Gli operatori presenti nella catena di approvvigionamento internazionale

Nella catena di approvvigionamento internazionale sono presenti vari operatori che hanno, a seconda della loro implicazione, responsabilità diverse. Per valutare le capacità dell'operatore in materia di sicurezza, occorre verificare il rispetto di gruppi di criteri diversi a seconda della responsabilità che l'operatore ha all'interno della catena. In appresso vengono descritti i vari tipi di operatori economici e le loro responsabilità nella catena di approvvigionamento internazionale, pertinenti dal punto di vista doganale. Nella parte 3 degli orientamenti figura la tabella dei criteri, comprendente tutte le sottosezioni per le categorie di operatori interessate<sup>17</sup>.

Non è tuttavia possibile in questa fase elencare tutti gli attori presenti nella catena di approvvigionamento internazionale. L'elenco che segue potrà essere aggiornato, una volta che le autorità doganali abbiano acquisito maggiore esperienza pratica nell'applicazione del sistema OEA.



<sup>17</sup> Per ulteriori spiegazioni si rimanda alla parte 3.

#### *IV.3.1 Fabbricante*

Nella catena di approvvigionamento internazionale un fabbricante ha le seguenti responsabilità:

- garantire la sicurezza del processo di fabbricazione dei suoi prodotti;
- garantire la sicurezza della fornitura dei prodotti ai clienti.

#### *IV.3.2 Esportatore*

È considerato esportatore, ai sensi dell'articolo 788 delle DAC, colui per conto del quale è fatta la dichiarazione di esportazione e che al momento della sua accettazione è proprietario o ha un diritto simile di disporre delle merci. Quando la proprietà o un diritto simile di disposizione delle merci appartenga ad una persona stabilita fuori della Comunità in applicazione del contratto a base dell'esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità.

Nella catena di approvvigionamento internazionale un esportatore ha le seguenti responsabilità:

- garantire che la dichiarazione di esportazione sia corretta e che sia presentata entro i termini richiesti, se è l'esportatore stesso a presentarla;
- se la dichiarazione di esportazione è presentata dall'esportatore, garantire che essa contenga i dati della dichiarazione sommaria d'uscita, una volta che, a partire dal 1° luglio 2009, saranno applicabili le disposizioni in materia di dichiarazione sommaria;
- applicare le formalità giuridiche per l'esportazione conformemente alle norme doganali, comprese le misure di politica commerciale e, se del caso, i dazi all'esportazione;
- garantire la sicurezza della fornitura delle merci al vettore, allo spedizioniere o all'agente doganale.

#### *IV.3.3 Spedizioniere*

Lo spedizioniere organizza il trasporto delle merci nell'ambito degli scambi internazionali per conto di un esportatore, un importatore o altri. In alcuni casi, il richiedente spedizioniere fornisce egli stesso il servizio e opera in qualità di vettore. Di norma, lo spedizioniere si fa carico di ottenere, controllare e preparare la documentazione necessaria per soddisfare i requisiti doganali.

Nella catena di approvvigionamento internazionale uno spedizioniere ha le seguenti responsabilità:

- applicare le norme sulle formalità relative al trasporto;

- garantire, se del caso, la sicurezza del trasporto delle merci;
- applicare, se del caso, le norme in materia di dichiarazioni sommarie in conformità della legislazione.

#### IV.3.4 *Depositario*

Il depositario è la persona autorizzata a gestire un deposito doganale ai sensi dell'articolo 99 del codice doganale comunitario o la persona che gestisce un magazzino di custodia temporanea ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, del codice doganale e dell'articolo 185, paragrafo 1, delle DAC.

Nella catena di approvvigionamento internazionale un depositario ha le seguenti responsabilità:

- garantire che le merci non siano sottratte alla sorveglianza doganale durante la permanenza nel deposito doganale o durante la custodia temporanea;
- rispettare gli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci che si trovano in regime di deposito doganale o che sottostanno alle norme sulla custodia temporanea;
- rispettare le condizioni particolari specificate nell'autorizzazione per il deposito doganale o per il magazzino di custodia temporanea;
- fornire un'adeguata protezione alla zona di deposito contro le intrusioni esterne;
- fornire un'adeguata protezione contro l'accesso non autorizzato alle merci, la sostituzione e la manomissione delle stesse.

#### IV.3.5 *Agente doganale*

Nei presenti orientamenti, con il termine agente doganale s'intende un rappresentante doganale ai sensi dell'articolo 5 del codice doganale. Il rappresentante doganale agisce per conto di una persona che svolge attività commerciali che implicano operazioni doganali (ad esempio, un importatore o un esportatore). Egli può agire sia a nome di tale persona (rappresentanza diretta) sia a nome proprio (rappresentanza indiretta)<sup>18</sup>.

<sup>18</sup> Va osservato che, per quanto concerne il certificato OEA - Sicurezza, i criteri relativi alla sicurezza mirano soprattutto a rendere sicuri i locali in cui le merci sono depositate o i contenitori. Gli agenti doganali che si occupano solo delle dichiarazioni doganali, senza svolgere attività di deposito o spedizione, possono soddisfare solo un numero limitato di criteri (ad esempio, quello della "sicurezza personale"). Inoltre, non esiste una correlazione tra il tipo di rappresentanza (diretta o indiretta) e la gamma di attività svolte dall'agente doganale (solo disbrigo della documentazione doganale o anche deposito, trasporto ecc.).

Nella catena di approvvigionamento internazionale un agente doganale ha le seguenti responsabilità:

- applicare le disposizioni necessarie, in conformità delle norme doganali corrispondenti al tipo di rappresentanza, per vincolare le merci a un regime doganale.
- in caso di rappresentanza indiretta, garantire che le dichiarazioni doganali o sommarie siano corrette e che siano presentate entro i termini richiesti.

#### *IV.3.6 Vettore*

Il vettore è la persona che di fatto trasporta le merci o che si fa carico o è responsabile della gestione del mezzo di trasporto.

Nella catena di approvvigionamento internazionale un vettore ha le seguenti responsabilità:

- garantire la sicurezza del trasporto delle merci, in particolare evitando l'accesso non autorizzato alle merci trasportate e ai mezzi di trasporto, nonché la loro manomissione;
- fornire la necessaria documentazione di trasporto;
- applicare le formalità giuridiche necessarie in conformità del diritto doganale.

#### *IV.3.7 Importatore*

L'importatore è l'operatore a nome del quale è effettuata una dichiarazione d'importazione.

Nella catena di approvvigionamento internazionale un importatore ha le seguenti responsabilità:

- attribuire una destinazione doganale alle merci presentate in dogana, salvo che non abbia nominato un rappresentante indiretto per espletare le formalità doganali;
- garantire che la dichiarazione di importazione sia corretta e che sia presentata entro i termini richiesti, se è egli stesso a presentarla;
- dato che, a partire dal 1° luglio 2009, quando diverranno applicabili le disposizioni in materia, l'importatore potrà essere l'operatore che presenta la dichiarazione sommaria d'entrata, garantire la corretta applicazione delle norme relative alle dichiarazioni sommarie;
- applicare le formalità giuridiche necessarie in conformità della normativa doganale relativa all'importazione di merci;
- garantire la sicurezza del ricevimento delle merci, in particolare evitando l'accesso non autorizzato alle merci e la manomissione delle stesse.

#### **IV.4 Le condizioni di consegna (INCOTERMS 2000) in relazione alla sicurezza della catena di approvvigionamento**

Secondo quanto illustrato in precedenza, le figure dell'importatore, dell'esportatore e degli altri operatori della catena di approvvigionamento sono definite dalla legislazione doganale e tali definizioni quasi non contengono indicazioni sulle condizioni di consegna.

Le condizioni di consegna sorgono nel momento in cui il venditore e il compratore sottoscrivono un contratto e costituiscono uno strumento che può essere utilizzato per aumentare la sicurezza dell'operazione commerciale. Il contratto può prevedere ulteriori condizioni in materia di sicurezza, quali la notifica anticipata delle merci, l'apposizione di sigilli ecc.

L'allegato 38 delle DAC contiene, al titolo II, casella n. 20, i codici INCOTERM ICC/ECE e il relativo significato.

I codici INCOTERM costituiscono un buon indicatore per valutare fino a che punto l'operatore può influire sulla sicurezza della catena di approvvigionamento. Pertanto, al fine di garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento, si consiglia che gli OEA acquirenti, tenendo conto delle dimensioni della propria azienda e del contesto imprenditoriale in cui operano, sottoscrivano solo contratti che consentano loro di influire il più possibile sulla scelta dei fornitori dei servizi di trasporto (spedizionieri, vettori). In tal modo gli OEA acquirenti sanno quali fornitori si sono impegnati a garantire la sicurezza nella catena di approvvigionamento. Si consiglia agli AEO esportatori di applicare, per il processo inverso, la stessa strategia.

Le autorità doganali devono tuttavia tenere conto delle operazioni delle PMI. Si tratta di un obbligo prescritto dall'articolo 14 bis, paragrafo 2, delle DAC, in base al quale "le autorità doganali tengono in debita considerazione le specifiche caratteristiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese."

Le PMI non hanno altrettanta possibilità di influire sulla sicurezza della catena di approvvigionamento quanto le imprese più grandi. Le autorità doganali non possono pretendere che PMI e società multinazionali assumano nella catena di approvvigionamento le stesse responsabilità. Le autorità doganali, al momento di selezionare le spedizioni per controllarle sotto il profilo della sicurezza, prenderanno in considerazione i rischi che sussistono per l'operatore determinati dall'appartenere a catene di approvvigionamento diverse.

Ciascun caso va valutato singolarmente: anche se un operatore sottoscrive un contratto in cui assume la responsabilità dell'intera catena, si dovrà comunque individuare gli altri rischi potenziali (ad esempio, l'apposizione di sigilli).

## **PARTE 1, SEZIONE V**

### ***Determinazione dello Stato membro a cui presentare la domanda di certificato OEA***

#### **V.1 Considerazioni generali**

Lo Stato membro a cui va presentata la domanda di certificato OEA si determina in base all'articolo 14 quinquies delle DAC. In linea di principio la domanda va presentata allo Stato membro che conosce con maggiore esattezza le attività di rilevanza doganale del richiedente, il che implica che la domanda va presentata allo Stato membro in cui:

- è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente relativa al regime doganale interessato e
- sono effettuate le operazioni doganali.

Occorre che siano soddisfatte entrambe le condizioni.

Se non è possibile determinare lo Stato membro in base ai suddetti criteri, la domanda va presentata allo Stato membro in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale relativa al regime doganale interessato.

Considerate le attuali tendenze che si osservano nella struttura organizzativa e nei flussi commerciali delle imprese e tenuto conto del ricorso costante ad esternalizzare certe attività, tra cui la contabilità, non è sempre facile prendere la decisione giusta. Di seguito si indicano alcuni principi, utili da seguire prima di adottare una decisione definitiva.

#### **V.2 Società multinazionali: consociate**

Le società multinazionali sono normalmente costituite da una società madre e da società figlie, ciascuna delle quali con propria personalità giuridica, ovvero persone giuridiche indipendenti iscritte nel registro locale delle imprese in conformità del diritto societario dello Stato membro in cui hanno sede tali società figlie. Se perciò una società madre vuole ottenere lo status di OEA per alcune o per tutte le sue società figlie, ciascuna di queste deve presentare una domanda.

#### **Esempio:**

Una società madre "M" con sede in Germania ha le seguenti società figlie: "F1" registrata in Belgio e "F2" registrata in Austria. Mentre la società madre "M" non esercita alcuna attività connessa alla normativa doganale, le società figlie svolgono attività disciplinate da tale normativa. La società madre "M" vuole ottenere lo status di OEA per tutte le attività di rilevanza

doganale svolte dalle società figlie. Sia la contabilità principale relativa al regime doganale interessato sia le attività di rilevanza doganale sono effettuate negli Stati membri in cui sono registrate le società figlie.

Le domande vanno presentate da tutte le società figlie, a proprio nome.

La società "S1" deve presentare la propria domanda in Belgio, mentre la "S2" la deve presentare in Austria.

### **V.3 Multinazionali o grandi imprese: succursali**

In base al diritto societario, una succursale non possiede personalità giuridica; si tratta di un ufficio/locale/altra sede di una società e forma parte delle attività totali della stessa. Se una società di questo tipo vuole ottenere lo statuto di OEA non deve presentare una domanda per ciascuna delle sue succursali, ma basterà che presenti un'unica domanda nello Stato membro determinato in base alle indicazioni fornite nella parte introduttiva di questa sezione.

#### Esempio n. 1

La società "S" ha la sede centrale in Belgio e in questo paese tiene anche la propria contabilità principale. La società ha un deposito "D" in Francia per le operazioni di importazione. La contabilità principale relativa al regime doganale interessato è tenuta da questo deposito.

In questo caso la società "S" deve presentare la domanda in Francia. Nella casella 13 del modulo di domanda va indicato "Francia", nelle caselle 16 e 17 dovrà figurare l'indirizzo del deposito "D", mentre la casella 18 dovrà indicare un indirizzo in Belgio.

#### Esempio n. 2

La società "A" è registrata in Francia secondo il diritto societario francese. Essa costituisce la sede centrale per la regione Europa-Medio Oriente-Africa (EMOA) ed è ubicata a Parigi. Si tratta di un centro di servizi comune per i distributori, gli uffici vendite, le catene di vendita al dettaglio e i negozi in tutta la regione EMOA e ospita la direzione e gli uffici finanziari. In questa sede tuttavia non si svolge alcuna attività di rilevanza doganale.

Questa società ha una succursale in Belgio, che è il centro di distribuzione per tutta la regione EMOA. In Belgio si svolgono tutte le attività di rilevanza doganale e si tiene la contabilità, inclusa la contabilità connessa ai regimi doganali.

La società "A" ha varie autorizzazioni doganali rilasciate in Belgio, che si utilizzano nell'ambito delle attività condotte dalla succursale:

- deposito tipo D
- deposito tipo C
- speditore/destinatario autorizzato
- esportatore autorizzato
- documenti T2L

Per determinare qual è lo Stato membro in cui presentare la domanda di certificato OEA, bisogna innanzitutto considerare il luogo in cui si tiene la contabilità principale relativa al regime doganale interessato.

Ciò suppone che occorre prendere in considerazione non solo la contabilità finanziaria principale, ma anche la contabilità principale relativa al regime doganale interessato. La contabilità principale comprende le scritture e i documenti che permettono all'autorità doganale di verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il conseguimento del certificato OEA (cfr. art. 14 quinquies, paragrafo 1, ultimo comma, delle DAC).

In questo esempio, quindi, in base a quanto disposto dall'articolo 14 quinquies delle DAC, anche se la società "A" è registrata in Francia, la domanda dovrà essere presentata in Belgio.

#### **V.4 Accessibilità della documentazione doganale**

L'articolo 14 quinquies delle DAC, al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), contempla il caso dell'impresa che esternalizza la propria contabilità doganale affidandola ad un'entità sita in un altro Stato membro o in un paese terzo. Questa pratica è diffusa e legale in molti Stati membri. In questo caso, l'impresa deve assicurarsi che le autorità doganali dello Stato membro in cui essa è stabilita possano accedere con mezzi informatici alla documentazione tenuta in un altro Stato membro o in un paese terzo.

La domanda deve essere presentata nello Stato membro in cui l'impresa garantisce l'accessibilità e in cui si svolgono le attività che rientrano nella sua amministrazione generale, nonché almeno una parte delle sue attività di rilevanza doganale [art. 14 quinquies, paragrafo 1, lettera b), delle DAC].

Qualora l'impresa svolga le proprie attività di rilevanza doganale in un altro Stato membro, la domanda va presentata comunque nello Stato membro in cui è garantita l'accessibilità della contabilità principale relativa al regime doganale interessato e dove l'impresa effettua le attività che rientrano nella propria amministrazione generale [art. 14 quinquies, paragrafo 2, lettera b), delle DAC].

##### Esempio n. 1

La società "S" ha sede in Svezia e qui svolge tutte le sue attività, tranne la contabilità, che è esternalizzata in Estonia. Essa garantisce alle autorità doganali svedesi l'accesso elettronico alla sua documentazione, secondo quanto disposto dalla legislazione svedese in materia.

La domanda di certificato OEA va presentata in Svezia.

##### Esempio 2

La società "S" ha sede nel Regno Unito ed esternalizza la gestione della sua contabilità in Irlanda, garantendo alle autorità doganali britanniche l'accesso elettronico alla sua documentazione, secondo quanto disposto dalla legislazione britannica in materia. Sebbene importi delle merci

dall'Asia attraverso l'Italia, le attività che rientrano nella sua amministrazione generale continuano ad essere svolte nel Regno Unito.

La domanda di certificato OEA va presentata nel Regno Unito.

## **PARTE 1, SEZIONE VI**

### **Controllo**

#### **VI.1 Considerazioni generali**

L'articolo 14 octodecies, paragrafo 4, delle DAC stabilisce che "le autorità doganali vigilano sulla conformità alle condizioni e ai criteri che l'operatore economico autorizzato deve osservare."

Questa disposizione presume che le autorità doganali di rilascio garantiscano l'elaborazione, in collaborazione con l'OEA, di un sistema inteso a sorvegliare il rispetto delle condizioni e dei criteri attinenti all'autorizzazione. Tutte le misure di controllo adottate dalle autorità doganali devono essere registrate.

Le autorità doganali possono applicare questa disposizione nei seguenti modi:

- elaborare un piano di audit che esponga il modo in cui esse intendono far fronte ai rischi individuati nel corso della valutazione; tale piano, che pertanto varierà da un operatore all'altro, illustrerà in dettaglio le misure che saranno adottate, quali:
  - o controlli a campione delle dichiarazioni;
  - o ispezione fisica delle merci e/o audit;
  - o valutazione di tutti i mutamenti osservati nel comportamento dell'impresa o nelle modalità degli scambi;
- richiedere all'operatore di sottoscrivere, prima del rilascio del certificato OEA, una serie di condizioni che investano le sue responsabilità relative al rispetto delle condizioni e dei criteri necessari per godere dello status di OEA. L'OEA ha l'obbligo per legge di informare l'ufficio doganale competente del sopraggiungere di eventi significativi che possano ripercuotersi sull'autorizzazione, ad esempio, cambiamenti nelle condizioni di accesso alle informazioni o nel modo in cui sono rese accessibili.

#### **VI.2 Piani di audit per la gestione dei rischi**

È opportuno che le autorità doganali elaborino un piano di audit e di valutazione. Il piano di audit illustra il modo in cui l'autorità doganale prevede di far fronte ai rischi individuati. Devono esservi descritte e programmate tutte le misure di controllo, le verifiche delle dichiarazioni, le ispezioni fisiche delle merci e/o gli audit che le autorità doganali intendono effettuare.

I risultati delle attività di controllo devono essere documentati.

È di fondamentale importanza valutare con regolarità le condizioni e i criteri necessari per fruire dello status di OEA.

Di seguito si indicano alcuni elementi che svolgono un ruolo importante in tale valutazione.

- **Risultati dei controlli**

Si tratta dei risultati delle attività di controllo illustrate nel piano di audit. Questi risultati possono indicare che i rischi non sono più coperti adeguatamente dall'operatore. È opportuno che le autorità doganali valutino con regolarità i risultati delle attività di controllo, il che consentirà anche di modificare, se necessario, la modalità con cui esse si svolgono.

- **Segnali di allarme**

Si tratta di indicazioni fornite dall'operatore circa cambiamenti verificatisi nelle proprie attività, modalità organizzative o procedure. All'atto del rilascio del certificato OEA, è opportuno stabilire che l'operatore ha l'obbligo di comunicare all'autorità doganale ogni eventuale cambiamento.

- **Sorveglianza dei rischi**

È necessario che le autorità doganali verifichino con estrema attenzione che l'operatore continua a tenere i rischi sotto controllo. Vi sono nuovi rischi? L'organizzazione amministrativa e il sistema di controllo interno continuano ad avere la stessa validità dimostrata nel periodo pre-audit? È per verificare questi elementi che le autorità doganali devono condurre di tanto in tanto un audit di valutazione.

Se uno degli elementi della valutazione porta alla conclusione che l'operatore non controlla o ha perso il controllo di uno o più rischi, le autorità doganali lo informano al riguardo. L'operatore deve allora intervenire per rimediare alla situazione. Spetterà ancora una volta alle autorità doganali valutare gli interventi dell'operatore che, se non ritenuti adeguati, possono causare la sospensione o la revoca dello status di OEA.

Tramite la sorveglianza, tuttavia, le autorità doganali hanno anche modo di conoscere più a fondo l'attività dell'OEA e potrebbero addirittura indicare a quest'ultimo come meglio utilizzare le procedure doganali o le norme doganali in generale.

## **PARTE 2, SEZIONE I**

### **I.1 Criteri**

L'articolo 5 bis del codice doganale<sup>19</sup> prevede la concessione dello status di OEA a operatori affidabili che rispettino i criteri di cui al suo paragrafo 2. Tale status è riconosciuto dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri.

I criteri per la concessione dello status di OEA sono i seguenti:

- un'adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali,*
- un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali,*
- una comprovata solvibilità finanziaria e*
- all'occorrenza, appropriate norme di sicurezza."*

Tali criteri sono definiti in modo più ampio negli articoli da 14 nonies a 14 duodecies delle DAC.

Le pagine seguenti contengono un questionario che elenca una serie di aspetti particolare in base ai quali le autorità doganali e gli operatori economici possono valutare se i criteri per ottenere lo status di OEA sono soddisfatti.

Il questionario è suddiviso in sezioni. La prima sezione aiuta le autorità doganali a formarsi un'idea generale del richiedente da una prospettiva "doganale". Ciascuna delle sezioni successive corrisponde a uno dei criteri specifici indicati all'articolo 5 bis del codice doganale e al pertinente articolo delle DAC (ad esempio, la sezione II corrisponde all'articolo 14 nonies delle DAC - osservanza degli obblighi doganali). Molte sezioni sono ulteriormente suddivise in sottosezioni che corrispondono agli elementi specifici del relativo articolo delle DAC.

**Il richiedente non deve obbligatoriamente rispondere a tutte le domande, ad esempio, a quelle che chiedono informazioni già note alle autorità doganali o a quelle che non si applicano alla propria situazione.** Il questionario va inoltre letto insieme alla parte 3 degli orientamenti, che indica quali gruppi di criteri si applicano ai vari attori della catena d'approvvigionamento.

Vi è più di un modo per trattare gli aspetti contemplati nel questionario: si può ricorrere a mezzi e metodi diversi per soddisfare lo stesso requisito.

<sup>19</sup> GUL 117 del 4.5.2005, pag. 13.

Nel caso di imprese di nuova costituzione, esse potrebbero non essere in grado di fornire tutte le informazioni sulla propria storia. Se la nuova impresa è stata creata dalla fusione di imprese esistenti, le informazioni generali su tali imprese e sulla loro storia in fatto di osservanza degli obblighi doganali, aiuterebbero le autorità doganali a valutare i rischi legati alla scarsità di informazioni.

## I.2 Rischi e aspetti particolari

### I.2.1 Sezione I Informazioni sull'azienda

La presente sezione elenca le informazioni necessarie all'autorità doganale per avere un "quadro" dell'azienda richiedente e delle sue attività. Alcune di queste informazioni possono essere già disponibili se l'azienda ha già ottenuto autorizzazioni doganali.

Per avviare la procedura di attribuzione dello status di OEA, occorre che l'azienda richiedente fornisca i dati indicati alla fine delle note esplicative figuranti nell'allegato 1 quater delle DAC. Il richiedente può utilizzare gli elementi di questa sezione per assicurare la comunicazione di tutte le informazioni e per agevolare la procedura di attribuzione dello status di OEA

#### I.2.1.1 Sottosezione 1 Volume d'affari

1.01.	Indicatore		Aspetti particolari	
1.	Fatturato annuo (generale)		Qual è l'importo del fatturato annuo (generale) degli ultimi tre anni?	
2.	Profitti e perdite		Qual è l'importo dei profitti e delle perdite del richiedente degli ultimi tre anni?	
3.	Capacità di stoccaggio		Qual è la capacità di stoccaggio (in metri quadrati o cubici)?	
4.	Acquisti (commercio estero)		Fornire una stima (se del caso per fornitore) del volume (in termini di quantità e denaro) degli acquisti previsti nei prossimi due anni. Descrivere gli articoli.	
5.	Merci ricevute in deposito doganale o fiscale		Fornire una stima (se del caso per cliente) del volume (in termini di quantità e denaro) delle merci da ricevere in deposito doganale o fiscale previste nei prossimi due anni. Descrivere gli articoli.	
6.	Merci utilizzate nel processo produttivo		Fornire una stima del volume (in termini di quantità e denaro) delle merci che si prevede di utilizzare nel processo produttivo previste nei prossimi due anni. Descrivere le materie prime e gli articoli semilavorati.	

7.	Risultato del processo produttivo		Fornire una stima del risultato del processo produttivo (in termini di quantità e denaro) previsto nei prossimi due anni. Descrivere gli articoli.	
8.	Vendite (commercio estero)		Fornire una stima (se del caso per acquirente) del volume (in termini di quantità e denaro) delle vendite previste nei prossimi due anni. Descrivere gli articoli.	
9.	Merci tolte dal deposito doganale o fiscale		Fornire una stima (se del caso per cliente) del volume (in termini di quantità e denaro) delle merci che si prevede di togliere dal deposito doganale nei prossimi 2 anni. Descrivere gli articoli.	

**1.2.1.1 Sottosezione 2 Statistiche sulle questioni doganali**

<b>1.02.</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione dei rischi</b>	<b>Aspetti particolari</b>	<b>Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale</b>
1.	Classificazione tariffaria	Classificazione errata delle merci. Aliquota del dazio errata.	In che modo e da chi sono classificate le merci (tariffa delle merci, categoria di accise, altre imposizioni)? Esiste un fascicolo a parte in cui il numero di ciascun articolo è collegato a un codice delle merci? Se sì, come e da chi è aggiornato il fascicolo? Il fascicolo contiene anche l'aliquota corrente? Se sì, chi la tiene aggiornata? Quali sono le procedure per classificare le merci/ i nuovi prodotti? Fornire una panoramica di tutti i pertinenti numeri degli articoli in relazione al codice delle merci e alle aliquote (Iva, accise, dazio all'importazione, merci PAC). Elencare gli ausili (biblioteca, manuale ecc.) che l'operatore utilizza per la classificazione.	
2.	% dei dazi all'importazione	Uso di codici tariffari a dazio basso.	Fornire una panoramica delle aliquote pertinenti collegate ai codici delle merci.	
3.	% dell'Iva	Uso di aliquota Iva bassa.	Fornire una panoramica delle aliquote pertinenti collegate ai codici delle merci.	
4.	% delle accise	Uso di codici tariffari ad accisa bassa.	Fornire una panoramica delle aliquote pertinenti collegate alle merci.	
5.	PAC (dazi e restituzioni)	Uso di codici tariffari a dazio basso/elevata restituzione.	Fornire una panoramica delle aliquote pertinenti collegate ai codici delle merci.	
6.	Misure preferenziali	Uso di indicazione d'origine o codice tariffario errati.	Esistono misure preferenziali riguardo alle merci che tratta il richiedente?	
7.	Dazi antidumping	Uso di codice tariffario o fornitore errati.	Fornire una panoramica dei dazi antidumping pertinenti collegati ai codici delle merci e al fabbricante.	
8.	Origine/provenienza delle merci	Abuso di tariffe preferenziali. Elusione delle restrizioni mediante l'uso di un'indicazione d'origine sbagliata.	Fornire una panoramica dell'origine delle merci dichiarate per l'importazione. Fornire una panoramica delle merci/(numeri di) articoli per i quali l'azienda ricorre a tariffe preferenziali. Quali sono le procedure per controllare la correttezza del paese d'origine delle merci importate? Quali sono le procedure per il rilascio della prova dell'origine all'esportazione?	

9.	<p>Valore in dogana/Iva</p> <p><i>Nota: Iva soltanto relativa all'importazione e all'esportazione</i></p>	<p>Valore in dogana errato.</p>	<p>Quali sono le procedure per determinare il valore in dogana e Iva?  Quali sono le procedure per dichiarare i costi di trasporto e di assicurazione?  In caso di accordo sul valore in dogana, citare il riferimento e allegare una copia della lettera di decisione.  Possono essere verificati gli aspetti seguenti riguardanti il valore in dogana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i codici Incoterm utilizzati;</li> <li>✓ relazione fra acquirente e venditore secondo la regolamentazione CE e impatto che la relazione può avere sul prezzo delle merci importate;</li> <li>✓ restrizioni alla disposizione delle merci da parte dell'acquirente;</li> <li>✓ se la vendita o il prezzo sono soggetti a condizioni o prestazioni a causa delle quali non può essere determinato un valore per le merci in causa;</li> <li>✓ corrispettivi e diritti di licenza relativi alle merci importate dovuti direttamente o indirettamente dall'acquirente come condizione della vendita;</li> <li>✓ accordi in base ai quali una parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore;</li> <li>✓ costi sostenuti dall'acquirente (ma non compresi nel prezzo) per commissioni o mediazione (escluse le commissioni d'acquisto) o per contenitori e imballaggio;</li> <li>✓ beni e/o servizi forniti dall'acquirente gratuitamente o a prezzo ridotto per l'uso connesso alla produzione e alla vendita per l'esportazione delle merci importate;</li> <li>✓ costi diversi da quelli connessi alla consegna delle merci importate compresi nel prezzo dovuto;</li> <li>✓ in che modo la persona che fa la dichiarazione è consapevole dei possibili costi non direttamente legati a una spedizione?</li> </ul>	
----	---	---------------------------------	---	--

Criterio

**Livello adeguato di osservanza degli obblighi doganali**  
**Articolo 14 nonies delle DAC**

L'operatore economico richiedente, le persone responsabili dell'impresa del richiedente o che ne controllano la gestione e, se del caso, il rappresentante legale del richiedente per le questioni doganali e la persona responsabile delle questioni doganali nell'impresa del richiedente non devono avere commesso un'infrazione grave o infrazioni ripetute delle norme doganali nei tre anni precedenti la presentazione della domanda. L'osservanza degli obblighi doganali può tuttavia essere ritenuta adeguata se le infrazioni sono considerate di trascurabile rilievo rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non creano dubbi circa la buona fede del richiedente.

L'osservanza degli obblighi da parte del richiedente può essere giudicata in base ai dati in possesso dell'autorità doganale. Se le persone che controllano la gestione dell'impresa del richiedente sono stabilite o residenti in un paese terzo, la loro osservanza sarà giudicata in base ai fascicoli e alle informazioni disponibili.

Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua osservanza degli obblighi doganali sarà giudicata in base ai fascicoli e alle informazioni disponibili.

**Infrazioni di lieve entità**

Per determinare quali infrazioni possono essere considerate di lieve entità, occorre innanzitutto tenere presente che ogni caso è diverso e che va trattato singolarmente in base alle caratteristiche e alle dimensioni dell'operatore in questione. Ciò che in uno Stato membro può costituire un'infrazione di lieve entità, in un altro può essere considerato grave. Occorre stabilire se l'infrazione è dovuta al fatto che l'operatore non è a conoscenza delle norme e delle procedure doganali o se è frutto di negligenza. Se viene deciso che l'infrazione può essere considerata di lieve entità, l'operatore deve produrre prove delle misure che intende applicare per ridurre il numero di irregolarità commesse nelle proprie operazioni doganali.

In ausilio ai funzionari doganali chiamati a determinare se un'infrazione è di lieve entità, si indicano di seguito alcuni suggerimenti:

- tenere conto dell'insieme delle infrazioni;
- esaminare la frequenza con cui ricorre l'infrazione rispetto al numero e alle dimensioni delle operazioni doganali;
- verificare che non vi sia intento di frode;
- tenere sempre conto del contesto;
- se le infrazioni sono commesse dall'agente dell'operatore, quest'ultimo deve produrre prove delle misure che intende applicare per ridurre il numero delle infrazioni del suo agente.

**Nota: La maggior parte delle informazioni delle due sottosezioni seguenti possono essere raccolte dalle stesse autorità doganali, grazie a varie fonti ad esse accessibili, tra cui gli organi nazionali e internazionali preposti all'applicazione della legge.**

***1.2.2.1 Sottosezione 1 Osservanza - Antecedenti nei confronti delle autorità doganali e di altre autorità governative competenti***

2.01.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	
1.	Transazioni doganali	Irregolarità sommate a un grande volume di attività possono comportare notevoli rischi finanziari o non finanziari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero totale di dichiarazioni doganali degli ultimi tre anni (per tipo).</li> <li>• Eventuali cambiamenti importanti previsti nei prossimi anni.</li> <li>• Uffici doganali interessati.</li> <li>• Elenco degli agenti doganali/spedizionieri accreditati (nome, indirizzo e numero) interessati.</li> </ul>	
2.	Controlli dell'osservanza <sup>20</sup>	Comportamento inosservante	Il risultato dell'ultimo controllo dell'osservanza è stato positivo? In caso negativo, quali misure ha preso il richiedente per evitare un comportamento inosservante?	
3.	Domande (precedenti) di autorizzazione	Comportamento inosservante	Specificare se, negli ultimi tre anni, è stata revocata o sospesa un'autorizzazione doganale a nome del richiedente o se una domanda di autorizzazione doganale non ha portato al rilascio di una licenza, indicando, in tal caso, la motivazione dell'autorità doganale.	
4.	Osservanza degli obblighi doganali	Inadeguata consapevolezza delle violazioni delle norme doganali	Il richiedente ha istituito procedure per comunicare le irregolarità agli organi governativi competenti? Descrivere le procedure per trasmettere alle dogane informazioni in caso di sospetta attività criminale.	

**1.2.2.2 Sottosezione 2 Informazioni di intelligence**

<b>2.02.</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione dei rischi</b>	<b>Aspetti particolari</b>	
1.	Irregolarità	Comportamento inosservante	a) Illustrare le eventuali irregolarità di natura fiscale e non fiscale per quanto riguarda il diritto e le procedure doganali nonché altri obblighi legislativi applicabili in materia di importazione, esportazione e trasporto delle merci. b) Il richiedente è stato oggetto di inchieste antifrode? c) Il richiedente tratta merci specifiche ad alto rischio, quali armi, beni a duplice uso, prodotti soggetti ad accise o merci PAC?	

**Criterio**

***Un sistema soddisfacente di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali***  
**Articolo 14 decies delle DAC**

**La sottosezione seguente corrisponde ai sottocriteri seguenti:**

Articolo 14 decies, lettera a), delle DAC: il richiedente deve utilizzare un sistema contabile compatibile con i principi contabili generalmente accettati e applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit.

Articolo 14 decies, lettera b), delle DAC: per consentire i controlli necessari, il richiedente deve permettere alle autorità doganali l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali e, se del caso, a quelle relative ai trasporti. L'accesso elettronico non è una condizione indispensabile per rispettare quest'obbligo.

Articolo 14 decies, lettera c), delle DAC: il richiedente deve disporre di un sistema logistico che permetta di distinguere le merci comunitarie dalle merci non comunitarie; non occorre rispettare questo criterio quando viene richiesto un certificato OEA – Sicurezza. Quest'obbligo non si applica al certificato OEA – Sicurezza.

**Accesso alle scritture dell'impresa**

L'accesso alle scritture di un'impresa è inteso come la possibilità di ottenere le informazioni necessarie, indipendentemente dal luogo in cui sono fisicamente conservate. Tra le informazioni necessarie rientrano le scritture e altri dati pertinenti, che occorrono per effettuare il pre-audit.

Le informazioni sono reperibili in vari formati:

- **supporto cartaceo** - viene fornita una copia su carta delle informazioni richieste. Questo formato si presta quando il volume delle informazioni richieste è ridotto, ad esempio per il controllo dei conti annuali;
- **CD ROM ecc.** - viene fornita una copia delle informazioni richieste su CD ROM o supporto analogo. Questa soluzione è consigliata quando si tratta di un volume maggiore di informazioni ed occorre ricorrere al trattamento di dati, ad esempio quando si controlla l'insieme o una parte delle operazioni finanziarie di un determinato conto fornitori durante un determinato periodo;
- **on line** - attraverso il sistema informatico dell'impresa, in caso di visita in loco. Si tratta di una combinazione delle due soluzioni precedenti.

Indipendentemente dalla forma di accesso ai dati, le autorità doganali devono avere la possibilità di trattarli (ovvero lavorarvi).

### 1.2.3.1 Sottosezione 1 Traccia di audit

In contabilità, per traccia di audit s'intende un processo o un esempio concreto di rinvio di ogni registrazione contabile alla sua fonte per agevolarne il controllo della correttezza. Una traccia di audit completa consentirà di seguire il ciclo vitale delle attività operative relative, in questo contesto, al flusso delle merci e dei prodotti che entrano, sono trasformati e lasciano l'azienda del richiedente. I sistemi informatici di molte imprese e organizzazioni richiedono una traccia di audit nei loro sistemi informatizzati per ragioni di sicurezza. La traccia di audit registra i dati in ordine cronologico, il che consente di rintracciare un dato da quando viene inserito nel sistema a quando ne esce.

3.01.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Livello d'accesso per le autorità competenti	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Impossibilità di effettuare agevolmente un audit a causa della struttura del sistema contabile del richiedente.</li><li>▪ Mancanza di controllo sulla sicurezza del sistema e sull'accesso allo stesso.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a) Le autorità doganali devono avere accesso a fini di controllo alle scritture del richiedente, comprese le dichiarazioni sommarie, se del caso.</li><li>b) È disponibile una traccia di audit a fini fiscali e/o doganali?</li></ul>	ISO 9001:2001, sezione 6.3

**1.2.3.2 Sottosezione 2 Sistema contabile**

3.02.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Ambiente informatico	<p>Un sistema di gestione complesso consente di nascondere transazioni illegali.</p> <p>Mancato collegamento tra il flusso di merci e il flusso di denaro.</p>	<p>Organizzazione dell'ambiente informatico del richiedente. Devono figurare gli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Livello di informatizzazione secondo l'ordine seguente: mainframe/mini/rete di PC o PC autonomo.</li> <li>- Piattaforma hardware disponibile e sistema operativo utilizzato.</li> <li>- Separazione delle funzioni (sviluppo, prova e funzionamento) all'interno del servizio informatico.</li> <li>- Separazione delle funzioni tra gli utenti e il servizio informatico.</li> <li>- Separazione delle funzioni tra gli utenti.</li> <li>- Come è controllato l'accesso alle varie parti del sistema?</li> <li>- Quali applicazioni sono state trasferite altrove?</li> <li>- A quale società di software sono state assegnate?</li> </ul>	ISO 9001:2001, sezione 6.3

3.02	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
2.	Sistema contabile integrato	<p>Registrazione delle operazioni errata e/o incompleta nel sistema contabile.</p> <p>Mancanza di suddivisione dei compiti tra funzioni diverse<sup>21</sup>.</p> <p>Discordanza tra le registrazioni di magazzino e le scritture contabili.</p>	<p>La contabilità finanziaria e la contabilità logistica fanno parte di un unico sistema contabile integrato?</p> <p><b>Gestione finanziaria</b> Fornire una descrizione generale del sistema finanziario. Inserire gli elementi seguenti nella descrizione o rispondere alle domande seguenti:</p> <p>a) Specificare quale pacchetto software utilizza l'azienda. b) Si tratta di un pacchetto personalizzato o standard? c) Chi è il produttore/fornitore del pacchetto? d) Il pacchetto standard è stato adattato? Se sì, quali modifiche sono state introdotte e per quale motivo? e) Dove e da chi viene effettuata la gestione finanziaria? f) Fornire un elenco dei conti di mastro utilizzati. g) Chi verifica se le voci delle suddivisioni amministrative concordano con quelle del libro mastro? h) Il sistema utilizza conti provvisori di verifica? Chi è responsabile del loro coordinamento? Se necessario, fornire un elenco dei conti di mastro indicando dove avviene la scrittura. i) Le passività dei dazi all'importazione/delle accise sono registrate nel libro mastro con contabilità incrociata? Se sì, fornire un elenco dei conti di mastro indicando dove avviene la scrittura. j) È possibile distinguere i fornitori di merci non comunitarie dai fornitori di merci comunitarie?</p> <p><b>Gestione logistica</b> a) Quale pacchetto software utilizza il richiedente? b) Si tratta di un pacchetto in-house o standard? c) Chi è il produttore/fornitore del pacchetto?</p>	

<sup>21</sup> La suddivisione dei compiti va considerata in stretto rapporto con le dimensioni dell'azienda richiedente. Ad esempio, in una microimpresa che effettua attività di trasporto su strada, con un numero ridotto di operazioni giornaliere, funzioni quali l'imballaggio, la movimentazione, il carico/lo scarico delle merci potrebbero essere assegnate al conducente del veicolo. La ricezione delle merci, la loro registrazione nel sistema amministrativo e il pagamento/ricevimento delle fatture dovrebbero tuttavia essere di competenza di un'altra/altre persona/e.

- |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>d) Il pacchetto standard è stato adattato? Se sì, quali modifiche sono state introdotte e per quale motivo?</li><li>e) Dove e da chi viene effettuata la gestione logistica?</li><li>f) Vi è una separazione tra la contabilità generale e la contabilità di magazzino?</li><li>g) Operate a lotti?</li><li>h) La gestione delle scorte è collegata alla gestione finanziaria in modo automatizzato? In caso negativo, qual è l'interfaccia tra la gestione delle scorte e la gestione finanziaria?</li><li>i) In che modo si possono distinguere, nella gestione logistica, le merci comunitarie dalle merci non comunitarie o dalle merci soggette a controllo doganale?</li></ul> |  |
|--|--|--|--|--|

**Critério**

***Un sistema soddisfacente di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali***

Articolo 14 decies, lettera d), delle DAC: il richiedente dispone di un'organizzazione amministrativa che corrisponde al tipo e alla dimensione dell'impresa e che è adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente.

Articolo 14 decies, lettera e), delle DAC: all'occorrenza, il richiedente dispone di procedure soddisfacenti che permettono di gestire le licenze e le autorizzazioni relative alle misure di politica commerciale o agli scambi di prodotti agricoli.

***1.2.3.3 Sottosezione 3 Sistema di controllo interno***

<b>3.03</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione dei rischi</b>	<b>Aspetti particolari</b>	<b>Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale</b>
1.	Procedure di controllo interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Registrazione delle transazioni errata e/o incompleta nel sistema contabile.</li> <li>▪ Uso di dati principali, quali numeri degli articoli e codici tariffari, errati o non aggiornati.</li> </ul>	<p>a) Il consiglio di amministrazione ha diffuso all'interno dell'azienda degli orientamenti cui deve attenersi il personale addetto a acquisti, magazzinaggio, produzione, vendite, trasporto e spedizione? Se sì, gli orientamenti sono stati registrati?</p> <p>b) Descrivere a grandi linee gli orientamenti.</p> <p>c) L'azienda si avvale di norme relative ai sistemi contabili?</p> <p>d) Gli orientamenti sono regolarmente aggiornati e riveduti?</p> <p><b>Valutazione interna</b></p> <p>a) Delineare le procedure interne volte a valutare l'esistenza e il funzionamento dell'organizzazione amministrativa e dei controlli interni in relazione al flusso delle merci. Se negli ultimi tre esercizi finanziari la valutazione ha prodotto risultati, fornire una panoramica di tali risultati e delle misure prese per migliorare la situazione.</p> <p><b>Dati principali</b></p> <p>a) Descrivere le procedure riguardanti la modifica dei dati principali (master file) pertinenti in materia doganale (ad es. dati sui creditori, numeri degli articoli, codici delle merci e numeri statistici).</p> <p>b) Chi è la persona o qual è l'ufficio che se ne occupa?</p> <p>c) In che modo sono archiviati gli adeguamenti?</p> <p>d) In che modo sono memorizzati in forma digitale i dati</p>	ISO 9001:2001, sottosezione 7.4

			permanenti (principali)? e) Si tengono scritture dei dati permanenti (principali)?	
2.	Procedure di controllo interno specifiche per la produzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Controllo inadeguato all'interno dell'azienda del richiedente sui processi aziendali.</li> <li>▪ L'assenza di procedure di controllo interno o la loro inefficacia può dar luogo a frodi e attività non autorizzate o illegali.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La funzione della produzione è separata dalle funzioni dell'acquisto e della vendita come pure dall'amministrazione?</li> <li>b) Quale persona o ufficio effettua il nuovo calcolo e sulla base di quali dati?</li> <li>c) Vi è un calcolo per ogni periodo o per ogni campagna di produzione?</li> <li>d) Descrivere la procedura di risoluzione delle divergenze tra il calcolo iniziale e il nuovo calcolo. Chi la effettua?</li> <li>e) Chi inserisce i dati nel sistema di gestione delle forniture e in quello della gestione finanziaria in relazione alle forniture utilizzate nel processo produttivo? Di quali dati si tratta? In base a quali criteri si svolge tale operazione?</li> <li>f) In che modo i risultati della produzione sono elaborati nella gestione finanziaria?</li> <li>g) Quale tipo di scritture deriva dal processo produttivo?</li> </ul>	ISO 9001:2001, sezioni 5.5, 6.3, 7.5, 8.2, 8.5

#### 1.2.3.4 Sottosezione 4 Flusso delle merci

Se è necessario per ragioni di chiarezza, si può elaborare un diagramma per visualizzare il flusso delle merci. È possibile utilizzare a tal fine i diagrammi di flusso elaborati dal richiedente.

3.04.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Considerazioni generali	L'assenza di controllo sui movimenti delle scorte offre la possibilità di aggiungere alle scorte merci pericolose e/o legate al terrorismo e di far uscire merci senza la debita registrazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) I movimenti interni delle merci sono registrati e i nessi fra le varie fasi di tali movimenti sono indicati? In caso affermativo, con quale frequenza e da chi?</li> <li>b) La registrazione si effettua in base ai quantitativi e/o al valore monetario?</li> <li>c) Chi analizza questi movimenti di merci e con quale frequenza?</li> <li>d) Chi autorizza l'adozione delle misure da prendere in caso si constatino divergenze?</li> <li>e) Quali standard si applicano al riguardo?</li> </ul>	ISO 9001:2001, sezione 6.3

2.	Flusso delle merci entranti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Discordanza tra le merci ordinate, quelle ricevute e le registrazioni nelle scritture contabili.</li> <li>▪ L'assenza di controllo sui movimenti delle scorte offre la possibilità di aggiungere alle scorte merci pericolose e/o legate al terrorismo e di far uscire merci senza la debita registrazione.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Procedure di acquisto e di ricevimento delle merci importate da paesi terzi.</li> <li>b) Come (in base a quali documenti), quando e da chi le merci importate sono registrate nel sistema di gestione delle scorte?</li> <li>c) In quale momento avviene la registrazione nelle scorte?</li> <li>d) Sistemi contabili associati all'acquisto, al ricevimento e al pagamento delle merci.</li> <li>e) Disposizioni per la restituzione delle merci.</li> <li>f) Disposizioni in caso di scostamenti nelle quantità in entrata.</li> <li>g) Disposizioni in caso di registrazione errata nella gestione delle scorte.</li> <li>h) Descrizione particolareggiata delle procedure di inventario.</li> </ul>	ISO 9001:2001, sezione 6.3
----	-----------------------------	---	---	----------------------------

3.04.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
3.	Magazzinaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Assenza di controllo sui movimenti delle scorte.</li> <li>▪ L'assenza di controllo sui movimenti delle scorte offre la possibilità di aggiungere alle scorte merci pericolose e/o legate al terrorismo e di far uscire merci senza la debita registrazione.</li> </ul>	<p>a) Il richiedente dispone di procedure adeguate per controllare le scorte di merci?</p> <p>In tali procedure possono rientrare le misure seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ chiara determinazione di un luogo per il magazzinaggio delle merci;</li> <li>✓ esistenza di una procedura di inventario;</li> <li>✓ procedure nel caso in cui le merci siano immagazzinate in un luogo provvisorio;</li> <li>✓ disposizioni per controllare la rottura, il deterioramento o la distruzione delle merci.</li> </ul>	ISO 9001:2001, sezione 6.3
4.	Produzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mancanza di controllo sulle scorte utilizzate nel processo di fabbricazione.</li> <li>▪ L'assenza di controllo sui movimenti delle scorte offre la possibilità di aggiungere alle scorte merci pericolose e/o legate al terrorismo e di far uscire merci senza un'adeguata registrazione.</li> </ul>	<p>Verificare se il richiedente dispone di procedure adeguate per controllare i processi di fabbricazione.</p> <p>a) Descrivere la procedura relativa alla richiesta di materie prime e alla consegna a partire dal deposito.</p> <p>b) Descrivere la procedura di registrazione dell'uso delle materie prime nel processo produttivo.</p> <p>c) Descrivere la procedura di registrazione del prodotto finito.</p> <p>d) Descrivere la procedura relativa alle perdite durante il processo produttivo.</p> <p>e) Descrivere la procedura di consegna del prodotto finito al deposito.</p> <p>In tali procedure possono rientrare gli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- designazione di un ufficio preposto all'attribuzione delle mansioni nella produzione;</li> <li>- le persone responsabili dell'attribuzione delle mansioni produttive registrano l'attribuzione;</li> <li>- uso di metodi di fabbricazione standard;</li> <li>- documentazione adeguata dei metodi di fabbricazione;</li> <li>- controllo regolare dei metodi di fabbricazione;</li> <li>- controllo di qualità dei prodotti finiti;</li> <li>- registrazione dei risultati del controllo qualità.</li> </ul>	ISO 9001:2001, sezione 6.3
5.	Flusso di merci in uscita Consegna dal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ L'assenza di controllo sui movimenti delle scorte offre la</li> </ul>	<p>Verificare se il richiedente dispone di procedure adeguate per controllare il rilascio delle merci dal deposito e la loro spedizione.</p>	ISO 9001:2001, sezioni 6.3,e 7.1

<p>deposito, spedizione e trasferimento delle merci</p>	<p>possibilità di aggiungere alle scorte merci pericolose e/o legate al terrorismo e di far uscire merci senza la debita registrazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Discordanza fra le registrazioni di magazzino e le scritture contabili.</li> <li>▪ Mancanza di dichiarazioni spontanee utili.</li> </ul>	<p>In tali procedure possono rientrare le misure seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'ufficio vendite comunica al deposito, mediante procedure standardizzate, l'ordine di vendita o il rilascio delle merci;</li> <li>✓ designazione di persone incaricate di decidere se le merci sono pronte per essere vendute/rilasciate;</li> <li>✓ il rilascio delle merci viene debitamente registrato;</li> <li>✓ una procedura d'informazione standardizzata tra il depositario e l'unità/l'ufficio dell'azienda del richiedente responsabile delle questioni doganali, per consentire la sincronizzazione interna della consegna delle merci e l'inizio della procedura di esportazione;</li> <li>✓ un controllo finale prima del rilascio per confrontare l'ordine di rilascio con le merci caricate;</li> <li>✓ procedure operative standard per le merci restituite: ispezione, conteggio e registrazione.</li> </ul>	
---	---	---	--

**1.2.3.5 Sottosezione 5 Procedure doganali**

3.05.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	
1.	Considerazioni generali	Uso non ammissibile delle procedure	Descrivere nei particolari le procedure di disbrigo delle dichiarazioni doganali. Nel caso di fabbricanti, esportatori, depositari e importatori si devono applicare procedure interne di verifica delle operazioni doganali effettuate da rappresentanti diretti o indiretti.	ISO 9001:2001, sezione 6.2.2
2.	Licenze d'importazione e/o esportazione connesse a misure di politica commerciale o al commercio di prodotti agricoli	Uso non ammissibile delle merci	<p>Verificare se il richiedente tratta merci soggette a licenze per scambi economici (ad esempio, nel settore tessile). In tal caso dovrebbero esistere procedure adeguate per la gestione delle licenze d'importazione e/o esportazione di merci. In tali procedure possono rientrare le misure seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ registrazione delle licenze secondo procedure standard;</li> <li>✓ controllo periodico della validità e della registrazione delle licenze;</li> <li>✓ le licenze sono registrate da una persona o da un gruppo di persone diversa/o da quella/o che ne effettua il controllo;</li> <li>✓ norme per notificare le irregolarità inerenti alle licenze;</li> <li>✓ procedure per controllare l'uso delle merci a cui si riferiscono le licenze.</li> </ul>	

**Un sistema soddisfacente di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali**

Articolo 14 decies, lettera f), delle DAC: il richiedente dispone di procedure soddisfacenti di archiviazione delle scritture e delle informazioni dell'impresa e di protezione contro la perdita dei dati.

Articolo 14 decies, lettera g), delle DAC: il richiedente assicura che i dipendenti siano consapevoli della necessità di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e prendano idonei contatti per informarne le autorità doganali (ad esempio: documenti di accompagnamento del carico inabituali o sospetti; richieste anomale di informazioni sulle spedizioni; carico non giustificato; sigilli manomessi ecc.).

Articolo 14 decies, lettera h), delle DAC: il richiedente dispone di misure adeguate di sicurezza delle tecnologie dell'informazione – ad esempio firewall e protezione antivirus - per tutelare il sistema informatico contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e proteggere la sua documentazione.

**1.2.3.6 Sottosezione 6 Procedure riguardanti le possibilità di backup, recupero, riserva e archiviazione**

3.06	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Requisiti per conservare /archiviare i dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impossibilità di effettuare agevolmente un audit a causa della struttura del sistema contabile del richiedente.</li> <li>▪ Distruzione intenzionale o perdita di informazioni pertinenti.</li> </ul>	<p>Descrivere le procedure di backup, recupero e fallback, tenendo conto, se del caso, delle domande seguenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Per quanto tempo i dati restano disponibili on line, nella forma originale?</li> <li>✓ Per quanto tempo i dati restano accessibili on line e disponibili a fini di archiviazione/cronologia o di sintesi statistica?</li> <li>✓ Per quanto tempo i dati sono conservati ma non disponibili on line?</li> <li>✓ Su quale mezzo sono registrati i dati?</li> <li>✓ In quale formato (software) sono registrati i dati?</li> <li>✓ I dati vengono compressi e in quale fase?</li> <li>✓ Quali sono le garanzie per quanto riguarda la disponibilità di lungo termine (qualità tecnica del mezzo di registrazione, disponibilità dell'hardware e codice del programma, descrizioni dei dati e del codice del programma)?</li> </ul>	<p>ISO 9001:2001, sezione 6.3                      ISO 17799:2005                      ISO 27001:2005                      Norme ISO per certificazioni in materia di sicurezza informatica</p>

**1.2.3.7 Sottosezione 7 Sicurezza delle informazioni – protezione dei sistemi informatici**

3.07	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Norme di certificazione per rendere sicuro l'ambiente informatico	Accesso non autorizzato e/o intrusione nei sistemi informatici dell'operatore economico.	Vengono applicate norme di certificazione per rendere sicuri i sistemi informatici?	ISO 17799:2005 ISO 27001:2005
2.	Procedure di controllo interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Accesso non autorizzato e/o intrusione nei sistemi informatici dell'operatore economico.</li> <li>▪ Distruzione intenzionale o perdita di informazioni pertinenti.</li> </ul>	<p>a) Quali misure esistono (ad esempio, firewall, password periodicamente modificate) per proteggere i sistemi informatici degli operatori economici da intrusioni non autorizzate?</p> <p>b) Sono state effettuate prove d'intrusione? In caso negativo, il richiedente deve effettuare tali prove per dimostrare la sicurezza del sistema.</p> <p>In tali procedure possono rientrare le misure seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ una strategia aggiornata e documentata per la protezione dei sistemi informatici del richiedente; accesso registrato per le persone autorizzate; modifica periodica delle password; sistemi di monitoraggio ecc.;</li> <li>✓ un piano di sicurezza aggiornato sulle misure esistenti volte a proteggere i sistemi informatici dall'accesso non autorizzato, dalla distruzione intenzionale o dalla perdita di informazioni.</li> </ul>	ISO/PAS 28001:2006, sezione A 3.3 ISO 27001:2005
3.	Ambiente informatico	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Accesso non autorizzato e/o intrusione nei sistemi informatici dell'operatore economico.</li> <li>▪ Distruzione intenzionale o perdita di informazioni</li> </ul>	<p>a) Quali sono i criteri/le procedure per il rilascio delle autorizzazioni d'accesso e qual è il livello di accesso ai sistemi informatici? L'accesso alle informazioni sensibili deve essere limitato al personale autorizzato ad introdurre modifiche e aggiunte alle informazioni.</p> <p>b) Chi è responsabile della protezione e del funzionamento del sistema informatico del richiedente? La responsabilità non deve ricadere su un'unica persona ma deve essere condivisa da diverse persone in grado di controllarsi a</p>	ISO/PAS 28001:2006, sezione A 3.3 ISO 27001:2005

		pertinenti.	vicenda.	
4.	Piano d'emergenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Accesso non autorizzato e/o intrusione nei sistemi informatici dell'operatore economico.</li> <li>▪ Distruzione intenzionale o perdita di informazioni pertinenti.</li> </ul>	Il richiedente deve avere un piano d'azione che preveda procedure in caso di incidenti.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A 3.3 ISO 27001:2005
5.	Procedure in caso di panne informatica	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Accesso non autorizzato e/o intrusione nei sistemi informatici dell'operatore economico.</li> <li>▪ Distruzione intenzionale o perdita di informazioni pertinenti.</li> </ul>	Il richiedente deve disporre di procedure di backup in caso di interruzione dei sistemi informatici. Vi devono inoltre essere procedure che consentano di reintrodurre le informazioni nei sistemi informatici quando riprendono a funzionare.	ISO 27001:2005

**1.2.3.8 Sottosezione 8 Sicurezza delle informazioni – sicurezza della documentazione**

3.08.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Procedure di controllo interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uso improprio del sistema informatico dell'operatore economico per compromettere la catena di approvvigionamento.</li> <li>▪ Distruzione intenzionale o perdita di informazioni pertinenti.</li> </ul>	<p>a) Quali sono le misure adottate per proteggere la documentazione dell'operatore economico dalle intrusioni non autorizzate?</p> <p>b) Sono state fatte prove di intrusione con esito positivo? In caso negativo, il richiedente deve effettuare tali prove per dimostrare la sicurezza del sistema.</p> <p>In tali procedure possono rientrare le misure seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ una strategia aggiornata e documentata per la sicurezza della documentazione: metodi di registrazione dei documenti, autorizzazioni d'accesso, backup dei documenti ecc.;</li> <li>✓ un piano di sicurezza aggiornato che descriva le misure per proteggere i documenti dall'accesso non autorizzato nonché dalla distruzione intenzionale o dalla perdita;</li> <li>✓ procedure per classificare e archiviare i documenti.</li> </ul>	<p>ISO/PAS 28001:2006, sezione A 4.2</p> <p>ISO 17799:2005</p> <p>ISO 27001:2005</p>
2.	Piano d'emergenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uso improprio del sistema informatico dell'operatore economico per compromettere la catena di approvvigionamento.</li> <li>▪ Distruzione intenzionale o perdita di informazioni pertinenti.</li> </ul>	<p>Verificare se nell'ultimo anno sono accaduti incidenti e quali misure sono state prese per migliorare la sicurezza delle informazioni/della documentazione.</p>	
3.	Livello di autorizzazioni e per le	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uso improprio del sistema informatico dell'operatore</li> </ul>	<p>Quali categorie di personale hanno accesso a informazioni dettagliate sui flussi di merci e sui flussi di dati?</p> <p>Quali categorie di personale sono autorizzate a modificare</p>	<p>ISO/PAS 28001:2006, sezione A 3.3</p>

	<p>categorie del personale</p>	<p>economico per compromettere la catena di approvvigionamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Distruzione intenzionale o perdita di informazioni pertinenti.</li> </ul>	<p>tali informazioni?</p>	
4.	<p>Requisiti di sicurezza imposti a terzi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Uso improprio del sistema informatico dell'operatore economico per compromettere la catena di approvvigionamento.</li> <li>▪ Distruzione intenzionale o perdita di informazioni pertinenti.</li> </ul>	<p>Quali requisiti di sicurezza sono stati imposti ai partner commerciali e ad altri contatti che gestiscono informazioni sensibili da voi fornite?</p>	

**Criterio**

***Comprovata solvibilità finanziaria***

***Articolo 14 undecies delle DAC***

Secondo quanto disposto dall'articolo 14 undecies delle DAC, la condizione relativa alla solvibilità finanziaria del richiedente è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni. L'articolo specifica che s'intende per solvibilità finanziaria una situazione finanziaria sana, sufficiente per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle caratteristiche del tipo di attività commerciale.

Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Si ammette che, in alcune circostanze, un'impresa possa avere un attivo netto negativo, ad esempio quando si tratta di un'impresa creata da una società madre a fini di ricerca e sviluppo, le cui passività si finanziano mediante un prestito della società madre o di un istituto finanziario. In questo caso, nonostante l'attivo netto negativo possa non indicare l'incapacità dell'impresa di assolvere i suoi obblighi finanziari, le autorità doganali hanno la facoltà di esigere prove supplementari, quali un impegno del prestatore o una lettera della banca che consenta di soddisfare il requisito o, se si tratta di un'impresa individuale o di una società di persone, l'elenco di tutti i beni personali utilizzati per contribuire alla solvenza dell'impresa.

Vi sono vari modi per comprovare se il richiedente rispetta questa condizione. La quantità e il dettaglio delle informazioni da raccogliere dipendono anche dal fatto che il richiedente sia o meno un cliente noto delle autorità doganali.

- Le autorità doganali possono controllare e analizzare il saldo e i movimenti finanziari del richiedente per valutare la sua capacità di far fronte agli obblighi finanziari.
- Nella maggior parte dei casi la banca del richiedente sarà in grado di fornire informazioni sulla sua solvibilità finanziaria.
- Si può anche sollecitare la collaborazione della banca centrale nazionale o di altri istituti finanziari (dichiarazioni, relazioni o prove di ogni genere).
- Se necessario, è possibile consultare le associazioni di tutela del credito.
- Lo stesso richiedente può produrre prove della sua solvibilità finanziaria, ad esempio facendo riferimento a una relazione di audit, alla sua posizione valutata da una banca, o a informazioni fornite da una banca. Tali documenti possono successivamente essere controllati durante l'audit.

Le autorità doganali possono inoltre stabilire se il richiedente è in grado di assolvere i propri obblighi finanziari, verificando che questi:

- non si trovi attualmente in situazione di insolvenza o liquidazione;
- non abbia in corso un "time to pay agreement" (accordo tra un operatore economico e le autorità doganali che consente all'operatore di pagare ratealmente il proprio debito nell'arco di un periodo di tempo concordato, qualora, per difficoltà finanziarie o problemi di liquidità, non possa pagarlo entro il termine stabilito);
- non abbia ricevuto la visita di un ufficiale giudiziario o non sia stata azionata la garanzia relativa al differimento del pagamento dei dazi negli ultimi tre anni;
- non abbia ritardato nel versare alla dogana denaro ad essa dovuto per legge negli ultimi tre anni (ad esclusione degli importi non dovuti per legge o oggetto di ricorso).

Sapere se il richiedente è in grado di pagare i suoi debiti contratti con *terzi* può essere altrettanto utile ai fini della decisione da adottare. Le autorità doganali potrebbero esaminare tutti i conti debitori del richiedente degli ultimi tre anni e tenere conto di quanto segue:

- laddove prescritto dal diritto societario, se i conti siano stati chiusi entro i termini fissati per legge;
- osservazioni da parte, ad esempio, dei revisori dei conti o degli amministratori, sulla continuazione dell'attività dell'impresa come azienda avviata;
- le attività correnti nette;
- le attività nette e la misura in cui le attività immateriali rientrano nelle attività nette.

#### Nota riguardante le PMI

Non è inusuale che una piccola impresa chieda talvolta facilitazioni di pagamento, come previsto all'articolo 229 del codice doganale. L'esistenza di tali richieste isolate non va automaticamente interpretata come insolvenza del richiedente, negandogli, di conseguenza, lo status di OEA.

#### Nota riguardante la società madre/figlia

Quando si valuta la situazione finanziaria di una società figlia, occorre tenere conto del fatto che una società di questo tipo può operare con una garanzia della società madre. Le autorità doganali hanno la facoltà di esigere che sia ulteriormente comprovato l'impegno del garante.

### Nota riguardante le imprese di nuova costituzione

La solvibilità finanziaria di queste imprese è valutata, in conformità dell'articolo 14 undecies, paragrafo 2, delle DAC sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili al momento della presentazione della domanda. Tale documentazione può includere l'ultimo flusso di cassa, la situazione patrimoniale e le previsioni relative ai profitti e alle perdite, approvati dagli amministratori/dai soci/dal proprietario unico. Se l'impresa del richiedente è finanziata con un prestito di terzi o di un istituto finanziario, le autorità doganali possono richiedere anche una copia del fascicolo giustificativo ("business case"), la lettera della banca relativa al credito e una prova che il richiedente sta operando entro i limiti dello scoperto consentito.

### Nota riguardante la procedura d'insolvenza o di recupero

Nel caso in cui l'operatore sia oggetto di una procedura d'insolvenza o di recupero, occorre raccogliere informazioni sulle circostanze che hanno portato all'avvio della procedura (recessione economica, tracollo delle società figlie, cambiamenti temporanei e imprevisi delle tendenze di mercato nonché sugli importi dovuti. Gli importi dovuti possono essere raffrontati all'importo dei vari tipi di attività del richiedente, ad esempio, le attività correnti (contanti e altri strumenti liquidi, tra cui i conti creditori, che possono convertirsi in liquidi al massimo entro un anno), attività a lungo termine (impianti, attrezzature, beni immobili e altro capitale fisso, al netto del deprezzamento), attività immateriali (attività con un valore determinato ma non modulabili, come ad esempio l'avviamento, i brevetti, i diritti d'autore, il riconoscimento del marchio di fabbrica) e spese prepagate e risconti attivi (spese relative a costi o spese di gestione futuri, quali assicurazioni, interessi o affitti, che vanno calcolate come attività ammortizzabili in un periodo determinato). Occorre valutare se l'insolvenza può ripercuotersi negativamente sul rispetto delle condizioni da parte del richiedente e sui suoi processi aziendali (nella misura del possibile, identificare i principali creditori e determinare se corrono rischi doganali e dal punto di vista della sicurezza).

Nei presenti orientamenti, il termine "insolvenza" non è da intendersi come equivalente di "fallimento", che significa l'incapacità o la diminuzione della capacità di un'impresa, dichiarata legalmente, in genere da un tribunale, di far fronte al pagamento dei suoi creditori. I creditori possono presentare istanza di fallimento nei confronti di un debitore, nell'intento di recuperare parte dell'importo del debito. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, è il debitore che dichiara fallimento (impresa in fallimento). A norma dell'articolo 14 septies delle DAC, la domanda di certificato OEA va respinta nel caso in cui sia in corso una procedura di fallimento, dandone comunicazione prima che l'autorità doganale avvii l'audit.

#### **1.2.4.1 Sottosezione 1 Insolvenza**

<b>4.01.</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione dei rischi</b>	<b>Aspetti particolari</b>	<b>Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale</b>
1.	Insolvenza	Comportamento inosservante	Controllare e analizzare il saldo e i movimenti finanziari del richiedente per analizzarne la capacità di assolvere gli obblighi finanziari. Nella maggior parte dei casi la banca del richiedente sarà in grado di fornire informazioni sulla sua solvibilità finanziaria.	

## 1.2.5 Sezione V Requisiti di sicurezza

### Critério

#### Norme di sicurezza adeguate

#### Articolo 14 duodecies, paragrafo 1, delle DAC

### 1.2.5.1 Sottosezione 1 Valutazione della sicurezza effettuata dall'operatore economico (autovalutazione)

La politica dell'operatore deve dar prova di un alto livello di consapevolezza riguardo alle misure di sicurezza, a livello interno e nei rapporti con clienti, fornitori e prestatori di servizi esterni. In preparazione del pre-audit condotto dalle autorità doganali, l'operatore può effettuare un'autovalutazione per verificare se è in grado di rispettare i requisiti di sicurezza. La valutazione costituisce un tentativo di individuare i rischi e le minacce che potrebbero presentarsi nella parte della catena di fornitura in cui egli opera, nonché di esaminare le misure esistenti per ridurre al minimo i rischi e le minacce. Questo punto non figura nelle disposizioni d'applicazione, ma va visto come ausilio cui il richiedente può ricorrere per verificare il rispetto dei criteri di sicurezza. Si tratta di un metodo di lavoro menzionato, ad esempio, nel modello COMPACT OEA, ISO PAS 28001, ed è una condizione obbligatoria del codice ISPS.

5.01.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Domande per la valutazione	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Autovalutazione	Consapevolezza insufficiente in materia di sicurezza	Quali tipi di rischi o pericoli per la sicurezza avete individuato?	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.4.2 Codice ISPS
2.	Organizzazione interna	Coordinamento inadeguato della sicurezza all'interno dell'azienda del richiedente	Come sono coordinate le misure di sicurezza all'interno dell'azienda del richiedente? Indicare chi e/o quale servizio dell'azienda è responsabile di tale coordinamento.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3 ISO 9001:2001, sezione 5.5.1 Codice ISPS
3.	Sistema di controllo interno	Controllo inadeguato della sicurezza all'interno dell'azienda del richiedente	Vi sono procedure di sicurezza documentate e come vengono comunicate al personale e ad altre persone che visitano l'azienda?	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3, A.4.2 Codice ISPS
4.	Procedure di controllo interno	Registrazione errata e/o incompleta degli incidenti inerenti alla sicurezza. Mancanza di contromisure adeguate nei confronti di tali	Nell'ultimo anno che tipo di incidenti si è verificato e quali misure sono state adottate? La valutazione delle minacce riguarda anche questo tipo di incidenti? Quali sono le procedure per registrare e notificare gli incidenti?	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3, A.4.2 Codice ISPS

		incidenti.		
5.	Certificazione a fini di sicurezza	Misure di sicurezza inadeguate	Siete già stati certificati da un altro organismo pubblico o ente pubblico a fini di sicurezza (dei trasporti)?	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3, A.4.3 Codice ISPS  Certificati di sicurezza riconosciuti per chi opera nell'ambito del traffico marittimo: accordo sul codice ISPS di cui al regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  Certificati di sicurezza riconosciuti per chi opera nell'ambito del traffico aereo, di cui al regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (CE) n. 622/2003. Quando omologata, la norma ISO/PAS 28001 relativa ai sistemi di gestione della sicurezza per la catena di approvvigionamento internazionale.
6.	Requisiti di sicurezza specifici per le merci	Attuazione inadeguata dei requisiti di sicurezza	Vi sono particolari requisiti di sicurezza per le merci che importate/esportate?	Codice ISPS
7.	Valutazione esterna delle minacce	Consapevolezza insufficiente in materia di sicurezza	Se vi avvalete di un'impresa di servizi di sicurezza, quest'ultima ha fatto una valutazione delle minacce per la vostra azienda?	Codice ISPS
8.	Requisiti di sicurezza imposti da altri	Misure di sicurezza inadeguate	La vostra compagnia assicuratrice vi impone requisiti di sicurezza? I vostri clienti vi hanno imposto condizioni in materia di sicurezza?	Codice ISPS

Criterio

**Norme di sicurezza adeguate**

Articolo 14 duodecies, paragrafo 1, lettera a), delle DAC: gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni oggetto del certificato sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e forniscono protezione contro le intrusioni illecite.

Articolo 14 duodecies, paragrafo 1, lettera b), delle DAC: sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto.

**1.2.5.2 Sottosezione 2 Entrata e accesso ai locali**

<b>5.02.</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione dei rischi</b>	<b>Aspetti particolari</b>	<b>Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale</b>
1.	Procedure per l'accesso o l'entrata di veicoli, persone o merci	Accesso o entrata non autorizzati di veicoli, persone o merci ai/nei locali e/o vicino alla zona di carico e spedizione.	Identificare il sistema di controllo d'accesso utilizzato. Possono accedere ai locali soltanto le persone, i veicoli e le merci adeguatamente identificati e autorizzati. L'accesso ai locali deve essere controllato. Le persone devono essere munite di tesserini distintivi. I tesserini sono rilasciati e controllati dall'azienda.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3 Codice ISPS
2.	Procedure operative standard in caso di intrusioni	Nessuna reazione adeguata se è rilevata un'intrusione.	Il richiedente deve disporre di procedure d'intervento nel caso venga scoperto un intruso nei locali (ad es. contattare la polizia, coinvolgimento del personale di sicurezza interno).	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3 Codice ISPS

**1.2.5.3 Sottosezione 3 Sicurezza fisica**

<b>5.03.</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione dei rischi</b>	<b>Aspetti particolari</b>	<b>Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale</b>
1.	Confini esterni dei locali	Protezione inadeguata dei locali contro le intrusioni esterne.	Com'è garantita la sicurezza dei confini esterni dei locali? Tutti gli edifici devono essere costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e proteggono dalle intrusioni esterne. Tutti i cancelli, le finestre e le staccionate esterni ed interni devono essere dotati di dispositivi di bloccaggio o resi sicuri mediante altre misure di controllo dell'accesso, come, ad esempio, sistemi d'allarme antifurto interni/esterni o telecamere a circuito chiuso.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3 Codice ISPS
2.	Cancelli e ingressi	Presenza di cancelli o ingressi non sorvegliati.	Identificare tutti i cancelli o gli ingressi dei locali. Quando i cancelli o gli ingressi non sono chiusi a chiave, devono essere sorvegliati da persone o mediante altre misure di controllo dell'accesso.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3 Codice ISPS
3.	Dispositivi di bloccaggio	Dispositivi inadeguati di bloccaggio di porte, finestre, staccionate e cancelli esterni e interni.	Di quale tipo di serrature sono provvisti porte, finestre e cancelli interni ed esterni?	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
4.	Illuminazione	Illuminazione inadeguata di porte, finestre, staccionate, cancelli e parcheggi esterni e interni.	Se necessario, occorre provvedere ad un'adeguata illuminazione.	
5.	Procedure per l'accesso alle chiavi	Accesso non autorizzato alle chiavi.	Devono esistere procedure per l'accesso alle chiavi. Soltanto un numero limitato di persone deve essere autorizzato ad avere accesso alle chiavi. Le chiavi vanno tenute in un luogo apposito. Occorre designare una persona responsabile delle chiavi. Deve esistere un metodo per registrare chi utilizza le chiavi, quando vengono prese, da chi e quando sono riportate al loro posto.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
6.	Misure di sicurezza fisica interna	Accesso improprio alle sezioni interne dei locali.	Esistono misure di sicurezza fisica interna? Soltanto le persone adeguatamente identificate e autorizzate devono avere accesso alle parti interne dei locali.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3, A.4.2 Codice ISPS

7.	Parcheeggio di veicoli privati	Protezione inadeguata dei locali dalle intrusioni esterne.	Il richiedente deve disporre di procedure di sorveglianza per evitare che veicoli privati siano parcheggiati vicino alle zone dei locali dotate di sistemi di sicurezza.	
8.	Manutenzion e dei confini esterni e degli edifici	Manutenzione inadeguata dei confini esterni dei locali e degli edifici.	<p>I confini esterni e gli edifici devono essere regolarmente controllati da una persona specificamente incaricata o da terzi.</p> <p>Se il controllo e la manutenzione dei confini esterni e degli edifici sono affidati a terzi, questi devono riferire al personale dell'azienda del richiedente preposto al controllo dei lavori di manutenzione dei confini esterni e degli edifici.</p>	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3

Criterio

**Norme di sicurezza adeguate**

Articolo 14 duodecies, paragrafo 1, lettera c), delle DAC: le misure relative alla manutenzione delle merci si estendono alla protezione contro l'introduzione, la sostituzione o la perdita di materiali e l'alterazione di unità di trasporto.

Articolo 14 duodecies, paragrafo 1, lettera d), delle DAC: se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle licenze di importazione/esportazione di merci sottoposte a divieti o restrizioni e per distinguere queste ultime da altre merci.

**1.2.5.4 Sottosezione 4 Unità di carico**

5.04.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Procedure per l'accesso alle unità di carico	Accesso non autorizzato alle unità di carico.	Soltanto le persone debitamente identificate e autorizzate devono avere accesso alle unità di carico.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3 Codice ISPS
2.	Procedure per garantire l'integrità delle unità di carico	Manomissione delle unità di carico.	L'integrità delle unità di carico deve essere garantita ponendo queste ultime sotto sorveglianza permanente o tenendole in un luogo sicuro e chiuso a chiave.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3 Codice ISPS
3.	Impiego di sigilli	Manomissione del carico.	Il richiedente deve utilizzare – nei limiti del possibile - un tipo di sigilli che soddisfi le norme ISO esistenti o ad esso equivalente.  Gli accordi internazionali possono contenere norme specifiche per i sigilli.	ISO/PAS 17712
4.	Procedure per l'ispezione della struttura dell'unità di carico	Ricorso a luoghi nascosti nelle unità di carico a fini di contrabbando.	Se è opportuno, in base al tipo di unità di carico usato, è raccomandata l'ispezione di sette punti: <ul style="list-style-type: none"><li>○ parete di fondo</li><li>○ lato sinistro</li><li>○ lato destro</li><li>○ pavimento</li><li>○ soffitto/tetto</li><li>○ porte interne/esterne</li><li>○ esterno/parte inferiore</li></ul>	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3

5.	Procedure operative standard in caso di intrusione e/o manomissione delle unità di carico	Nessuna reazione adeguata in caso di accesso non autorizzato o manomissione.	Il richiedente deve disporre di procedure adeguate per le misure da adottare in caso di constatazione di accesso non autorizzato o manomissione.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
6.	Proprietà delle unità di carico	Controllo parziale delle unità di carico.	Il richiedente è proprietario delle unità di carico? Se il richiedente non ne è proprietario, devono esistere procedure per esaminare l'integrità dell'unità prima del carico. L'ispezione menzionata al punto 5.04.3 deve essere obbligatoria per il personale.	
7.	Manutenzione delle unità di carico	Manomissione delle unità di carico.	La manutenzione delle unità di carico viene fatta nei locali dell'azienda o all'esterno? Deve essere svolta con regolarità, non solo in caso di danni o incidenti. Se è fatta all'esterno o senza la supervisione del personale dell'azienda, l'integrità dell'unità di carico deve essere verificata quando quest'ultima torna al richiedente.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3

**1.2.5.5 Sottosezione 5 Processi logistici**

5.05.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Mezzi di trasporto attivi	Assenza di controllo sul trasporto delle merci.	<p>Determinare quali mezzi di trasporto sono normalmente impiegati dal richiedente.</p> <p>Quando si tratta di fabbricanti, esportatori, depositari e importatori, indicare anche se il trasporto è effettuato dal richiedente stesso o da spedizionieri/vettori esterni. Nel secondo caso, il richiedente può ricorrere regolarmente a spedizionieri e/o vettori e può avere sottoscritto con essi contratti a lungo termine.</p> <p>Indicare se lo spedizioniere o il vettore aderisce a un programma di trasporto sicuro e, in caso negativo, precisare come è garantita la sicurezza.</p> <p>Nel caso il richiedente si avvalga di spedizionieri, indicare se il trasporto è realizzato da vettori esterni e, in tal caso, se ha sottoscritto con questi ultimi contratti a lungo termine.</p> <p>Nel caso dei vettori, indicare se di fatto trasportano le merci oppure se si fanno carico o sono responsabili della gestione del mezzo di trasporto.</p>	

**1.2.5.6 Sottosezione 6 Requisiti non fiscali**

5.06.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Aspetti non fiscali	Uso non ammissibile delle merci	<p>Il richiedente tratta merci soggette a licenze d'importazione e/o esportazione o a speciali autorizzazioni/licenze relative agli scambi commerciali che prevedono divieti o restrizioni?</p> <p>Il richiedente tratta merci a duplice uso?</p> <p>Il richiedente tratta merci soggette a embargo?</p> <p>Se del caso, il richiedente deve stabilire procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ per distinguere tra le merci soggette a requisiti non fiscali e le altre merci;</li> <li>○ per controllare se le operazioni sono effettuate conformemente all'attuale legislazione (non fiscale);</li> <li>○ per gestire le merci soggette a embargo;</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ per gestire le licenze;</li> <li>○ per gestire altre merci soggette a restrizioni;</li> <li>○ per individuare e gestire potenziali merci a duplice uso.</li> </ul>	
--	--	--	---	--

### I.2.5.7 Sottosezione 7 Merci in entrata

5.07.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Procedure di controllo dei trasporti in entrata	L'assenza di controllo al ricevimento di merci non registrate nel sistema logistico potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza	<p>Se del caso, il richiedente deve stabilire procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ per designare il personale responsabile del ricevimento dell'autista e delle merci all'arrivo;</li> <li>○ per registrare i documenti di trasporto e i documenti doganali che accompagnano le merci;</li> <li>○ per confrontare le merci con i documenti di trasporto e i documenti doganali che le accompagnano;</li> <li>○ per registrare il completamento dei controlli e i relativi esiti;</li> <li>○ per informare le autorità doganali dell'arrivo delle merci, onde consentire loro di controllare in tempo le spedizioni;</li> <li>○ per informare l'ufficio acquisti e l'amministrazione del ricevimento delle merci.</li> </ul>	ISO 9001:2001, sezione 6.2.2 ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
2.	Procedure per verificare le misure di sicurezza imposte ad altri	L'assenza di controllo al ricevimento di merci non registrate nel sistema logistico potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.	Se esistono accordi con fornitori nazionali ed esteri in materia di sicurezza, occorre che il personale ne sia al corrente e che vi siano procedure per verificare il rispetto di tali accordi.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
3.	Sorveglianza del ricevimento delle merci	L'assenza di controllo al ricevimento di merci non registrate nel sistema logistico potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.	Non deve essere possibile consegnare merci in una zona non sorvegliata. Il richiedente deve mettere a punto procedure per evitare che le merci siano lasciate senza sorveglianza.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
4.	Livello di consapevolezza del personale in materia di	Mancanza di conoscenze adeguate sulla sicurezza che porta ad accettare merci non	Il richiedente deve comunicare regolarmente al personale le misure e/o gli accordi in materia di sicurezza per garantire che esso sia consapevole dell'importanza della sicurezza.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3

	sicurezza	sicure; accettazione di merci non registrate nel sistema logistico, delle quali non si ha il controllo.		
5.	Sigillatura delle merci in entrata	L'assenza di controllo al ricevimento di merci non registrate nel sistema logistico potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.	Al ricevimento delle merci, va controllata l'integrità dei sigilli. Se del caso, il richiedente deve disporre di procedure per sigillare le merci in entrata.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3 ISO/PAS 17712
6.	Marcatura uniforme delle merci	L'assenza di controllo al ricevimento di merci non registrate nel sistema logistico potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.	Le merci in entrata devono essere marcate uniformemente o immagazzinate in zone designate.	ISO 9001:2000, sezione 7.4
7.	Pesatura e conteggio delle merci	L'assenza di controllo al ricevimento di merci non registrate nel sistema logistico potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.	Se del caso, il richiedente deve stabilire procedure per pesare e contare le merci in entrata.	ISO 9001:2000, sezione 7.4
8.	Procedure amministrative per il ricevimento delle merci	L'assenza di controllo al ricevimento di merci non registrate nel sistema logistico potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.	Il richiedente deve stabilire procedure amministrative per il ricevimento delle merci: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ come (in base a quali documenti), quando e da chi le merci ricevute sono registrate nella gestione delle scorte;</li> <li>○ controllo delle merci rispetto alle distinte di carico e agli ordini d'acquisto;</li> <li>○ registrazione delle merci nelle scorte, quanto prima dopo il loro arrivo.</li> </ul>	ISO 9001:2000, sezione 7.4

5.07.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Domande	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
9.	Procedure di controllo interno	Nessuna reazione adeguata in caso di discrepanze e/o irregolarità.	Devono esistere procedure di controllo interno in caso vengano rilevate discrepanze e/o irregolarità. Deve esistere una separazione di funzioni tra l'ordinazione (acquisto), il ricevimento (deposito), la registrazione delle merci nel sistema (amministrazione) e il pagamento della fattura.	

### 1.2.5.8 Sottosezione 8 Magazzinaggio delle merci

5.08.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Determinazione e del luogo di magazzinaggio	Protezione inadeguata della zona di magazzinaggio contro le intrusioni esterne.	Occorre designare una o più zone per il magazzinaggio delle merci.	
2.	Procedure di controllo interno	Nessuna reazione adeguata in caso di discrepanze e/o irregolarità.	Devono esistere procedure d'inventario sistematico. Devono essere previste procedure nel caso di constatazione di discrepanze e/o irregolarità.	ISO 9001:2001, sezione 2.2
3.	Magazzinaggio separato di merci differenti	Sostituzione non autorizzata e/o manomissione delle merci.	Se necessario, i vari tipi di merci, per es. merci straniere, nazionali, di grande valore, pericolose ecc. devono essere separati (vedi anche 5.06.1). Il luogo del magazzinaggio deve essere indicato nella gestione logistica, non appena vi arrivano le merci.	Certificato TAPA (Technology Asset Protection Association)
4.	Misure di sicurezza aggiuntive per l'accesso alle merci	Accesso non autorizzato alle merci.	Vi sono misure di sicurezza, oltre a quelle di cui alle sezioni 5.02 e 5.03, che proteggono le merci dall'accesso di persone non autorizzate?	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
5.	Livello di autorizzazione per le categorie del personale	Accesso non autorizzato alle merci.	Accesso alla zona di magazzinaggio e alle merci consentito soltanto al personale designato o alle persone debitamente autorizzate.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3 Codice ISPS

**1.2.5.9 Sottosezione 9 Produzione delle merci**

<b>5.09.</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione dei rischi</b>	<b>Aspetti particolari</b>	<b>Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale</b>
1.	Determinazione del luogo di produzione	Controllo parziale sul processo produttivo.	Occorre designare una o più zone per la produzione delle merci. Quando le merci sono prodotte all'esterno, il richiedente deve avere concordato misure di sicurezza con le persone responsabili dei locali esterni per garantire l'integrità delle merci.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
2.	Procedure di controllo interno	Manomissione delle merci.	Devono esservi procedimenti e procedure di sicurezza per garantire l'integrità del processo produttivo, ad esempio, accesso autorizzato soltanto al personale designato o alle persone debitamente autorizzate, supervisione e sorveglianza del processo produttivo mediante sistemi e/o personale. La responsabilità del controllo dei metodi di fabbricazione e la responsabilità della determinazione di tali metodi vanno attribuite a persone distinte.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
3.	Misure di sicurezza aggiuntive per l'accesso alle merci	Accesso non autorizzato alle merci.	Vi sono misure di sicurezza, oltre a quelle di cui alle sezioni 5.02 e 5.03, che proteggono le merci dall'accesso di persone non autorizzate?	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
4.	Livello di autorizzazione per le categorie del personale	Accesso non autorizzato alle merci.	Accesso alla zona di produzione consentito soltanto al personale designato o alle persone debitamente autorizzate.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
5.	Imballaggio dei prodotti	Controllo parziale sul flusso delle merci.	Quando l'imballaggio dei prodotti finiti non avviene nei suoi locali ma all'esterno, il richiedente deve aver concordato misure di sicurezza con le persone responsabili dei locali esterni per garantire l'integrità delle merci.	
6.	Controllo di qualità	Controllo parziale sul flusso delle merci.	L'esistenza di un controllo di qualità delle merci può essere un elemento aggiuntivo per garantire la sicurezza e l'integrità delle merci.	

**I.2.5.10 Sottosezione 10 Carico delle merci**

5.10.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Procedure di controllo dei trasporti in uscita	L'assenza di controllo alla consegna di merci non registrate nel sistema logistico potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.	<p>Se del caso, il richiedente deve stabilire procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ per designare il personale responsabile del ricevimento dell'autista e del carico delle merci all'arrivo;</li> <li>○ per registrare i documenti di trasporto e i documenti doganali che accompagnano le merci;</li> <li>○ per confrontare le merci con i documenti di trasporto e i documenti doganali che le accompagnano;</li> <li>○ per registrare il completamento dei controlli e i relativi esiti;</li> <li>○ per informare le autorità doganali della partenza delle merci onde consentire loro di controllare in tempo le spedizioni;</li> <li>○ per informare l'ufficio vendite e l'amministrazione della partenza delle merci.</li> </ul>	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
2.	Procedure per verificare le misure di sicurezza imposte da altri	Violazione degli accordi in materia di sicurezza con il rischio di consegnare merci non sicure; consegna di merci non registrate nel sistema logistico e di cui non si ha il controllo.	Se del caso, in che modo viene verificata al momento del carico delle merci l'applicazione delle misure di sicurezza imposte dai clienti.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
3.	Sorveglianza del carico delle merci	Assenza di sorveglianza del carico delle merci	<p>Il carico delle merci deve essere sorvegliato da personale appositamente assegnato a tale mansione. Occorre evitare che le merci in uscita possano essere caricate senza sorveglianza o lasciate in zone non sorvegliate.</p> <p>Il richiedente deve mettere a punto procedure per evitare che le merci siano lasciate senza sorveglianza.</p>	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3

4.	Livello di consapevolezza del personale in materia di sicurezza	Manca di conoscenze adeguate sulla sicurezza, con il conseguente rischio di caricare merci non sicure. Carico di merci non registrate nel sistema logistico e di cui non si ha il controllo.	Il richiedente deve comunicare regolarmente al personale le misure e/o gli accordi in materia di sicurezza per garantire che esso sia consapevole dell'importanza della sicurezza.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3 Codice ISPS
5.	Sigillatura delle merci in uscita	Assenza di controllo della sigillatura delle merci	Le merci in uscita sono sigillate e come sono controllati i sigilli?	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3 ISO/PAS 11712:116 ISO PAS 17712
6.	Marcatura uniforme delle merci	L'assenza di controllo alla consegna di merci non registrate nel sistema logistico potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.	Le merci in uscita devono essere marcate uniformemente o immagazzinate in zone designate.	
7.	Pesatura e conteggio delle merci	Consegna di merci che comportano un rischio per la sicurezza. Consegna di merci non registrate nel sistema logistico e di cui non si ha il controllo.	Se del caso, il richiedente deve stabilire procedure per pesare e contare le merci in uscita.	
8.	Procedure amministrative per il carico delle merci	Consegna di merci che comportano un rischio per la sicurezza. Consegna di merci non registrate nel sistema logistico e di cui non si ha il controllo.	Il richiedente deve stabilire procedure amministrative per la consegna delle merci: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ come (in base a quali documenti), quando e da chi le merci caricate sono tolte dalla gestione delle scorte;</li> <li>○ controllo delle merci rispetto alle distinte di carico e agli ordini di vendita;</li> <li>○ registrazione dell'uscita delle merci dalle scorte, quanto prima dopo la loro partenza.</li> </ul>	
9.	Procedure di controllo interno	Nessuna reazione adeguata in caso di discrepanze e/o irregolarità.	Devono esistere procedure da applicare quando vengono rilevate discrepanze e/o irregolarità	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3

Criterio

**Norme di sicurezza adeguate**

Articolo 14 duodecies, paragrafo 1, lettera e), delle DAC: le norme di sicurezza del richiedente sono considerate adeguate se ha adottato misure che permettono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento.

Gli operatori economici possono essere ritenuti responsabili soltanto della loro parte della catena di approvvigionamento e delle merci in loro custodia. La sicurezza delle parti successive della catena può essere garantita mediante accordi contrattuali tra il richiedente e i suoi partner commerciali. Le spedizioni che non sono coperte da misure di sicurezza, o che lo sono solo in parte, non saranno considerate completamente sicure e pertanto non potranno beneficiare del trattamento più agevolato concesso alla categoria di rischio inferiore.

**I.2.5.11 Sottosezione 11 Requisiti di sicurezza per i partner commerciali**

<b>5.11.</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Descrizione dei rischi</b>	<b>Aspetti particolari</b>	<b>Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale</b>
1.	Requisiti di sicurezza imposti ad altri	Violazione degli accordi di sicurezza con il rischio di consegnare merci non sicure.	Identificare e analizzare gli accordi riguardanti l'attuazione delle misure di sicurezza tra il richiedente e i suoi partner commerciali. Nella misura in cui risulta opportuno per i loro rapporti commerciali, includere le misure di sicurezza negli accordi contrattuali. L'efficacia dei requisiti di sicurezza attuati dai partner commerciali deve essere controllata regolarmente sulla base di un'analisi dei rischi.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
2.	Procedure di controllo esterno	Violazione degli accordi di sicurezza con il rischio di consegnare merci non sicure.	Nell'ultimo anno vi sono stati problemi per quanto riguarda gli accordi summenzionati? Se sì, che tipo di misure sono state prese in seguito ai problemi verificatisi?	

Criterio

**Adeguate norme di sicurezza, se opportuno**

Articolo 14 duodecies, paragrafo 1, lettera f), delle DAC: il richiedente effettua, nella misura consentita dalla legge, un'indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posti sensibili sotto l'aspetto della sicurezza ed effettua controlli periodici dei precedenti.

Articolo 14 duodecies, paragrafo 1, lettera g), delle DAC: il richiedente assicura che il proprio personale partecipi fattivamente ai programmi di sensibilizzazione alla sicurezza.

**1.2.5.12 Sottosezione 12 Sicurezza del personale**

5.12.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Politica di assunzione	Infiltrazione di personale che potrebbe costituire un rischio per la sicurezza.	La politica di assunzione del richiedente deve tener conto dei propri requisiti di sicurezza.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
2.	Controlli di sicurezza sui potenziali dipendenti	Infiltrazione di personale che potrebbe costituire un rischio per la sicurezza.	<p>Se la legislazione nazionale lo consente, il richiedente deve procedere a controlli dei precedenti dei nuovi dipendenti che lavorano in posti sensibili sotto il profilo della sicurezza. Tali controlli possono essere svolti anche per dipendenti che già lavorano nell'azienda, in servizi non considerati sensibili dal punto di vista della sicurezza, e che sono trasferiti in posti sensibili.</p> <p>I metodi per il controllo della sicurezza possono includere indagini, svolte prima dell'assunzione, fondate su elementi inconfutabili e/o ufficiali desumibili da esperienze lavorative precedenti e referenze. Per posti di lavoro sensibili o critici in termini di sicurezza, potrebbero essere richiesti controlli di polizia sulle condanne scontate e non scontate.</p> <p>I neoassunti potrebbero informare il datore di lavoro di un'eventuale diffida/libertà provvisoria su cauzione, di procedimenti giudiziari in corso e/o condanne. Essi devono inoltre rendere nota ogni altra occupazione o attività che comporti eventuali rischi per la sicurezza.</p> <p>Quando un dipendente lascia il posto di lavoro o viene licenziato, occorre adottare rigorose misure di sicurezza per impedire un'eventuale intrusione fisica o virtuale</p>	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3

			(soppressione dell'accesso ai computer, restituzione del lasciapassare o del tesserino distintivo).	
3.	Formazione in materia di sicurezza	Consapevolezza inadeguata dei requisiti di sicurezza.	Il personale interessato deve ricevere una formazione adeguata, basata logicamente sul modello aziendale del richiedente, in materia di rischi per la sicurezza inerenti alla circolazione delle merci in una catena d'approvvigionamento internazionale. Il contenuto di tale formazione potrebbe includere: protocolli di sicurezza, rilevamento di intrusioni/manomissioni e notifica degli incidenti, riconoscimento di potenziali minacce interne alla sicurezza e controlli per la protezione dell'accesso. Con il termine "personale interessato" si può intendere, a seconda delle circostanze, il personale addetto alla sicurezza, il personale addetto alla gestione del carico e alla documentazione del carico, nonché il personale dei servizi spedizione e ricevimento nella misura in cui rientrano nella sfera di controllo del richiedente.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3
4.	Requisiti di sicurezza per il personale temporaneo	Infiltrazione di personale che potrebbe costituire un rischio per la sicurezza.	Il richiedente deve disporre di requisiti di sicurezza concernenti il ricorso a personale temporaneo.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3

### 1.2.5.13 Sottosezione 13 Servizi esterni

5.13.	Indicatore	Descrizione dei rischi	Aspetti particolari	Eventuali riferimenti a norme riconosciute a livello internazionale
1.	Servizi esterni	Infiltrazione di personale che potrebbe costituire un rischio per la sicurezza.	Se servizi quali, ad esempio, trasporto, vigilanza, pulizia, manutenzione, sono esternalizzati, i requisiti di sicurezza devono essere inseriti negli accordi contrattuali con le aziende esterne.	ISO/PAS 28001:2006, sezione A.3.3

## **PARTE 3**

### **I.1 Tabella dei criteri applicabili ai vari attori della catena di approvvigionamento**

La tabella sottostante indica quali criteri si applicano ai vari operatori della catena di approvvigionamento elencati nella parte 1, sezione IV. Essa presenta una sintesi dei criteri; per la spiegazione dettagliata si rimanda alle precedenti sezioni e sottosezioni della parte 2.

Nel caso in cui le attività aziendali del richiedente riuniscano varie funzioni tra quelle menzionate nella tabella, occorrerà fondere le colonne per avere un elenco completo dei criteri da rispettare:

- 1) nel caso di un esportatore che trasporta le proprie merci (senza ricorrere ai servizi di uno spedizioniere), occorre fondere le colonne "esportatore" e "vettore";
- 2) nel caso di un'impresa che organizza il trasporto delle merci per conto di un esportatore, utilizzando veicoli per il trasporto di sua proprietà e agendo per conto dell'esportatore in qualità di agente doganale, occorre fondere le colonne "spedizioniere", "vettore" e "agente doganale"
- 3) nel caso di uno spedizioniere che gestisce anche un deposito doganale in cui custodisce le merci dei clienti, occorre fondere le colonne "spedizioniere" e "depositario";
- 4) nel caso di un agente doganale che svolge anche attività di deposito, occorre fondere le colonne "agente doganale" e "depositario".

Le lettere C, S e F nella tabella hanno il seguente significato:

C: Certificato OEA – Semplificazioni doganali

S: Certificato OEA – Sicurezza

F: Certificato OEA – Semplificazioni doganali/Sicurezza

		<i>Fabbricante</i>	<i>Esportatore</i>	<i>Spedizioniere</i>	<i>Depositario</i>	<i>Agente doganale</i>	<i>Vettore</i>	<i>Importatore</i>
<b>1.01</b>	<b>Volume d'affari</b>							
<b>1.01.1</b>	Fatturato annuo (generale)	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>1.01.2</b>	Profitti e perdite	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>1.01.3</b>	Capacità di stoccaggio	CSF	CSF	1) CSF	CSF	CSF	1) CSF	CSF
<b>1.01.4</b>	Acquisti (commercio estero)	CSF	CSF					CSF
<b>1.01.5</b>	Merci ricevute in deposito doganale o fiscale				CSF			
<b>1.01.6</b>	Merci utilizzate nel processo produttivo	CSF						
<b>1.01.7</b>	Risultato del processo produttivo	CSF						
<b>1.01.8</b>	Vendite (commercio estero)	CSF	CSF					
<b>1.01.9</b>	Merci tolte dal deposito doganale o fiscale				CSF			
<b>1.02</b>	<b>Statistiche sulle questioni doganali</b>							
<b>1.02.1</b>	Classificazione tariffaria	3)	CSF			CSF		CSF
<b>1.02.2</b>	% dei dazi all'importazione	3)				CSF		CSF
<b>1.02.3</b>	% dell'Iva	3)				CSF		CSF
<b>1.02.4</b>	% delle accise	3)				CSF		CSF
<b>1.02.5</b>	PAC (dazi e restituzioni)	3)	CSF			CSF		
<b>1.02.6</b>	Misure preferenziali	3)	CSF			CSF		CSF
<b>1.02.7</b>	Dazi antidumping	3)				CSF		CSF
<b>1.02.8</b>	Origine/provenienza delle merci	3)				CSF		
<b>1.02.9</b>	Valore in dogana/Iva	3)	1) CSF			CSF		CSF
<b>2.01</b>	<b>Osservanza degli obblighi doganali</b>							
<b>2.01.1</b>	Transazioni doganali	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>2.01.2</b>	Controlli dell'osservanza	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>2.01.3</b>	Domande (precedenti) di autorizzazione	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>2.01.4</b>	Osservanza degli obblighi doganali	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>2.02</b>	Informazioni di intelligence	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF

2.02.1	Irregolarità	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
		<i>Fabbricante</i>	<i>Esportatore</i>	<i>Spedizioniere</i>	<i>Depositario</i>	<i>Agente doganale</i>	<i>Vettore</i>	<i>Importatore</i>
3	<b>Sistema contabile e logistico del richiedente</b>							
3.01	Traccia di audit	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
3.01.1	Livello d'accesso per le autorità competenti	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
3.02	<b>Sistema contabile</b>	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
3.02.1	Ambiente informatico	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
3.02.2	Sistema contabile integrato	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
3.03	<b>Sistema di controllo interno</b>							
3.03.1	Procedure di controllo interno	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
3.03.2	Procedure di controllo interno specifiche per la produzione	CSF						
3.04	<b>Flusso delle merci</b>							
3.04.1	Considerazioni generali	CSF	CSF		CSF			CSF
3.04.2	Flusso delle merci in entrata	CSF	CSF		CSF			CSF
3.04.3	Magazzinaggio	CSF	CSF		CSF			CSF
3.04.4	Produzione	CSF						
3.04.5	Flusso delle merci in uscita Consegna dal deposito, spedizione e trasferimento delle merci	CSF	CSF		CSF			
3.05	<b>Procedure doganali</b>							
3.05.1	Considerazioni generali	1) CSF	1) CSF	1) CSF	1) CSF	1) CSF	CSF	1) CSF
3.05.2	Licenze d'importazione e/o esportazione connesse a misure di politica commerciale o al commercio di prodotti agricoli	1) CSF	1) CSF	1) CSF	1) CSF	1) CSF	CSF	1) CSF
3.06	<b>Procedure riguardanti le possibilità di backup, recupero, fallback e archiviazione</b>							
3.06.1	Requisiti per conservare/archiviare i dati	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
3.07	<b>Sicurezza delle informazioni – protezione dei sistemi</b>							

	<b>informatici</b>							
		<i>Fabbricante</i>	<i>Esportatore</i>	<i>Spedizioniere</i>	<i>Depositario</i>	<i>Agente doganale</i>	<i>Vettore</i>	<i>Importatore</i>
<b>3.07.1</b>	Norme di certificazione per rendere sicuro l'ambiente informatico	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>3.07.2</b>	Procedure di controllo interno	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>3.07.3</b>	Ambiente informatico	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>3.07.4</b>	Piano d'emergenza	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>3.07.5</b>	Procedure in caso di panne informatica	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>3.08</b>	<b><i>Sicurezza delle informazioni – sicurezza della documentazione</i></b>							
<b>3.08.1</b>	Procedure di controllo interno	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>3.08.2</b>	Piano d'emergenza	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>3.08.3</b>	Livello di autorizzazione per le categorie del personale	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>3.08.4</b>	Requisiti di sicurezza imposti a terzi	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>Sezione IV</b>	<b>Solvibilità finanziaria</b>							
<b>4.01</b>	Insolvenza	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF	CSF
<b>Sezione V</b>	<b>Requisiti di sicurezza</b>							
<b>5.01</b>	Valutazione della sicurezza effettuata dall'operatore economico	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.01.1</b>	Autovalutazione	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.01.2</b>	Organizzazione interna	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.01.3</b>	Sistema di controllo interno	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.01.4</b>	Procedure di controllo interno	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.01.5</b>	Certificazione a fini di sicurezza	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.01.6</b>	Requisiti di sicurezza specifici per le merci	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.01.7</b>	Valutazione esterna delle minacce	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF

5.01.8	Requisiti di sicurezza imposti da altri	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.02	<b>Entrata e accesso ai locali</b>	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
		<i>Fabbricante</i>	<i>Esportatore</i>	<i>Spedizioniere</i>	<i>Depositario</i>	<i>Agente doganale</i>	<i>Vettore</i>	<i>Importatore</i>
5.02.1	Procedure per l'accesso o l'entrata di veicoli, persone e merci	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.02.2	Procedure operative standard in caso di intrusioni	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.03	<b>Sicurezza fisica</b>	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.03.1	Confini esterni dei locali	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.03.2	Cancelli e ingressi	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.03.3	Dispositivi di bloccaggio	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.03.4	Illuminazione	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.03.5	Procedure per l'accesso alle chiavi	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.03.6	Misure di sicurezza fisica interna	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.03.7	Parcheggio di veicoli privati	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.03.8	Manutenzione dei confini esterni e degli edifici	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.04	<b>Unità di carico</b>							
5.04.1	Procedure per l'accesso alle unità di carico	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.04.2	Procedure per garantire l'integrità delle unità di carico	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.04.3	Impiego di sigilli	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.04.4	Procedure per l'ispezione della struttura dell'unità di carico	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.04.4	Procedure operative standard in caso di intrusione e/o manomissione delle unità di carico	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.04.5	Proprietà delle unità di carico	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.04.6	Manutenzione delle unità di carico	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.05	<b>Processi logistici</b>							
5.05.1	Mezzi di trasporto attivi	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF

<b>5.06</b>	<b>Requisiti non fiscali</b>	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.06.1</b>	Aspetti non fiscali	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.07</b>	<b>Merchi in entrata</b>	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.07.1</b>	Procedure di controllo dei trasporti in entrata	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
		<i>Fabbricante</i>	<i>Esportatore</i>	<i>Spedizioniere</i>	<i>Depositario</i>	<i>Agente doganale</i>	<i>Vettore</i>	<i>Importatore</i>
<b>5.07.2</b>	Procedure per verificare le misure di sicurezza imposte ad altri	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.07.3</b>	Sorveglianza del ricevimento delle merci	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.07.4</b>	Livello di consapevolezza del personale in materia di sicurezza	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.07.5</b>	Sigillatura delle merci in entrata	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.07.6</b>	Marcatura uniforme delle merci	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.07.7</b>	Pesatura e conteggio delle merci	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.07.8</b>	Procedure amministrative per il ricevimento delle merci	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.07.9</b>	Procedure di controllo interno	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
<b>5.08</b>	<b>Magazzinaggio delle merci</b>							
<b>5.08.1</b>	Determinazione del luogo di magazzinaggio	SF	SF	1) SF	SF	SF	1) SF	2) SF
<b>5.08.2</b>	Procedure di controllo interno	SF	SF	1) SF	SF	SF	1) SF	2) SF
<b>5.08.3</b>	Magazzinaggio separato di merci differenti	SF	SF	1) SF	SF	SF	1) SF	2) SF
<b>5.08.4</b>	Misure di sicurezza aggiuntive per l'accesso alle merci	SF	SF	1) SF	SF	SF	1) SF	2) SF
<b>5.08.5</b>	Livello di autorizzazione per le categorie del personale	SF	SF	1) SF	SF	SF	1) SF	2) SF
<b>5.09</b>	<b>Produzione delle merci</b>							
<b>5.09.1</b>	Determinazione del luogo di produzione	SF						
<b>5.09.2</b>	Procedure di controllo interno	SF						
<b>5.09.3</b>	Misure di sicurezza aggiuntive per l'accesso alle merci	SF						
<b>5.09.4</b>	Livello di autorizzazione per le categorie del personale	SF						
<b>5.09.5</b>	Imballaggio dei prodotti	SF	1) SF					

5.09.6	Controllo di qualità	SF	1) SF					
5.10	<b>Carico delle merci</b>							
5.10.1	Procedure di controllo dei trasporti in uscita	SF	SF	SF	SF	SF	SF	
5.10.2	Procedure per verificare le misure di sicurezza imposte da altri	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.10.3	Sorveglianza del carico delle merci	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
		<i>Fabbricante</i>	<i>Esportatore</i>	<i>Spedizioniere</i>	<i>Depositario</i>	<i>Agente doganale</i>	<i>Vettore</i>	<i>Importatore</i>
5.10.4	Livello di consapevolezza del personale in materia di sicurezza	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.10.5	Sigillatura delle merci in uscita	SF	SF	SF	SF	SF	SF	
5.10.6	Marcatura uniforme delle merci	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.10.7	Pesatura e conteggio delle merci	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.10.8	Procedure amministrative per il carico delle merci	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.10.9	Procedure di controllo interno	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.11	<b>Requisiti di sicurezza per la sicurezza dei fornitori stranieri</b>							
5.11.1	Requisiti di sicurezza imposti ad altri partner commerciali	SF (E)	SF (E)	SF (I/E)	SF (I/E)	SF (I/E)	SF (I/E)	SF (I)
5.11.2	Procedure di controllo esterno	SF (E)	SF (E)	SF (I/E)	SF (I/E)	SF (I/E)	SF (I/E)	SF (I)
5.12	<b>Sicurezza del personale</b>							
5.12.1	Politica di assunzione	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.12.2	Controlli di sicurezza sui potenziali dipendenti	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.12.3	Formazione in materia di sicurezza	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.12.4	Requisiti di sicurezza per il personale temporaneo	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF
5.13	<b>Servizi esterni</b>							
5.13.1	Servizi esterni	SF	SF	SF	SF	SF	SF	SF

- 1) Se del caso  
2) Soltanto se viene utilizzata la procedura di domiciliazione

- 3) Se del caso, se viene applicato un regime doganale economico come il perfezionamento attivo e/o passivo  
 4) Se del caso, in particolare merci PAC o quando viene utilizzata la procedura di domiciliazione  
 (I) Importazione  
 (E) Esportazione

## **I.2 Abbreviazioni**

CD	Codice doganale
CE	Comunità europea
Codice ISPS	International Ship and Port Facility Security Code (convenzione IMO imperativa internazionale)
DAC	Disposizioni d'applicazione del codice doganale
GU	Gazzetta ufficiale
ICAO	International Civil Aviation Organisation - Organizzazione per l'aviazione civile internazionale
Incoterms	Definizioni commerciali standard utilizzate generalmente nei contratti di vendita internazionali e che determinano chi assume i costi e i rischi delle merci in ogni fase
ISO	International Standard Organisation - Organizzazione internazionale di normazione
ISO/PAS	International Standard Organisation, Public Available Specification
Modello OEA COMPACT	Authorised Economic Operator, Compliance and Partnership Customs and Trade
OEA	Operatore economico autorizzato
OMI	Organizzazione marittima internazionale
PMI	Piccole e medie imprese
Quadro SAFE dell'OMD	Quadro normativo relativo alle misure di sicurezza istituito dall'Organizzazione mondiale delle dogane
Società figlie	Le società multinazionali in genere sono costituite da una società madre e da società figlie, ciascuna delle quali con propria personalità giuridica, ovvero persone giuridiche indipendenti iscritte nel registro locale delle imprese, in conformità del diritto societario dello Stato membro in cui hanno sede
Succursale	Ufficio/locale/altra sede di una società che forma parte delle attività totali e dell'identità giuridica della stessa
UE	Unione europea
UK	Regno Unito
UNECE	Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite